

STUDI
E
RICERCHE

Carla Ricci

GLADIATORI E ATTORI
NELLA ROMA
GIULIO-CLAUDIA

STUDI SUL SENATOCONSULTO DI LARINO



LED

Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto

ISBN 88-7916-318-3

Published in *Led on Line* - Electronic Archive by

LED Edizioni Università di Lettere Economia Diritto

<http://www.ledonline.it> - <http://www.lededizioni.com>

<http://www.ledonline.it/ledonline/riccigladiatori.shtml>

Maggio 2006

Copyright 2006 Carla Ricci - carlaricci4@virgilio.it

I lettori devono osservare per i testi pubblicati in questo archivio elettronico gli stessi criteri di correttezza che vanno osservati per qualsiasi testo pubblicato. I testi possono essere letti on line, scaricati e utilizzati per uso personale. I testi non possono essere pubblicati a fini commerciali (né in forma elettronica né a stampa), editati o altrimenti modificati. Ogni citazione deve menzionare l'autore e la fonte.

In copertina:

Bassorilievo in marmo, del I sec. d.C. proveniente da Alicarnasso raffigurante due gladiatrici che combattono. Londra, British Museum

Stampa: Digital Print Service

I.

IL REPERTO EPIGRAFICO

1. Descrizione, trascrizione ed analisi del reperto allo stato attuale. Diversi metodi di ricostruzione delle lacune – 2. Trascrizione integrata del testo – 3. Annotazioni sul testo – 4. Contenuto del senatoconsulto.

1.1. DESCRIZIONE, TRASCRIZIONE ED ANALISI DEL REPERTO ALLO STATO ATTUALE. DIVERSI METODI DI RICOSTRUZIONE DELLE LACUNE

Lo studio della cd. *Tabula Larinas* è partito dall'analisi esegetica del testo, tenendo conto di una serie di dati e risultanze ottenute in seguito ad una lettura diretta del reperto¹, nonché di un esame accurato effettuato su riproduzioni ed ingrandimenti fotografici.

La tavola bronzea è opistografa, cioè incisa su entrambi i lati: di essi, uno reca il senatoconsulto, l'altro una *tabula patronatus*. È stato proprio per ottenere quest'ultima che la tavoletta originale (con il testo per intero del senatoconsulto) ha subito degli interventi 'mutilanti' che ne hanno ridotto le dimensioni. Per poter incidere la *tabula patronatus*, infatti, la tavola è stata rivoltata, ed utilizzata perpendi-

¹) La tavola bronzea è conservata oggi a Campobasso, presso la Soprintendenza Archeologica per i beni A.A.A.S. del Molise. Il testo inciso sulla lastra venne pubblicato per la prima volta nel 1978, in M. Malavolta, *A proposito del nuovo senatoconsulto da Larino*, in *Studi pubblicati dall'Istituto Italiano per la storia antica XXVII (Sesta Miscellanea greca e romana)*, 1978, 347 ss. Della scoperta della lastra era stata data comunicazione orale dal suo scopritore, il sovrintendente Adriano La Regina (cfr. *Ann. Epigr.* (1978), 145).

colarmente rispetto al testo del senatoconsulto.

Sono stati quindi eliminati i due angoli superiori, destro e sinistro, per ottenere un vertice triangolare, e sono stati effettuati altri due interventi: uno, consistente nel tagliare la tavola orizzontalmente così da avere un bordo inferiore; un altro, nel tagliarla in senso verticale, dal lato destro, per determinare un nuovo bordo. Osservata dunque dal lato della *tabula patronatus*, la lastra si presenta come una figura dal corpo rettangolare la cui base è uno dei lati corti, con un vertice triangolare (i cui due cateti sono della stessa lunghezza) speculare a tale base.

Le misure sono le seguenti: h. cm. 47; l. cm. 31,2-30,3; spessore cm. 1-0,8; peso kg. 9.

La tavola reca inciso, su questo lato, con data 1 aprile 344 d.C., su 14 righe, il processo verbale di conferimento del patronato, non privo di qualche errore grammaticale, a *C. Herennius Luperus*.

HERENNIO LUPERCO PATRONO
UNIVERSI CIV<E>S LARINATIUM
PRO MERITA GENEROSITATIS
ORIGINIS TUAE TABULA PATRO
NATUS OFFERIMUS QUEM PETI
MUS LIBENTI ANIMO SUSCIPE
RE DIGNERIS HEC ENIM IN VO
TIS ABEMUS UT AD CLIENTELA
M TUAM REFUGIRE DEBEAMUS ET
PETIMUS UT IN SINOS TUOS NOS SUS
CIPERE DIGNERIS DOMINE OPTI
ME SUSCIPE FELICITER
FFLL LEONTIO ET BONO<S>O CON
D KAL APRILIS

Si trattava, con buona probabilità, di una copia ufficiale affissa in luogo pubblico, ricavata da materiale di reimpiego, mentre quella privata veniva data allo stesso patrono.

La superficie non presenta una patina uniforme e reca varie abrasioni soprattutto nella parte inferiore destra. Sono perfettamente visibili i fori per il fissaggio; il supporto cuspidato presenta una decorazione consistente in una corona vittata estremamente stiliz-

zata, affiancata da due palme. Da un confronto con documenti analoghi, può dirsi che si tratta di una *tabula* simile al tipo della tavola patronata CIL IX 10 (= ILS 6113) risalente al 341 d.C.

La lastra bronzea di Larino datata 19 d.C. è stata quindi riciclata e 'mutilata' per ridurla al formato di questa *tabula patronatus*; ciò avvenne quando lo permisero le condizioni storiche di qualche secolo dopo, ovvero quando le risoluzioni del Senato datate all'incirca 300 anni erano ormai da considerarsi obsolete, tali quindi da superare ogni conservatorismo ed ammettere il reimpiego ad altri fini del bronzo (si tenga presente che la *lex Iulia de peculatus* vietava il distacco di una tavola delle leggi ed in questo divieto rientrava sicuramente anche la *Tabula Larinas*).

Il *recto* della lastra, recante il testo del nostro senatoconsulto, misura (basta invertire i dati precedenti) cm. 31,2-30,3 x 47 x 1,08. Soltanto il margine superiore è quello originario; lungo quest'ultimo, nonché lungo quello laterale sinistro, sono evidenti le impronte degli elementi di fissaggio della T.P.

Si può constatare che l'insieme degli interventi descritti a proposito della T.P. ha comportato una serie di tagli, e quindi di lacune, nel testo della deliberazione del Senato, di cui sono sopravvissute solamente 21 linee.

Le prime due lacune sono conseguenza dell'intervento che ha prodotto il vertice triangolare: entrambe sul lato sinistro, una procede in senso decrescente dalla parte superiore fino al centro del testo e riguarda le linee da 1 a 8; è stato conservato solo l'inizio delle linee 9-13, grazie alla presenza di un margine a sinistra del testo del senatoconsulto; la seconda lacuna è invece di dimensione crescente, va dal centro della tavola (linea 14) fino al bordo inferiore (linea 21).

Vi è poi una lacuna costante, a destra, conseguenza del secondo degli interventi su descritti, che ha determinato la perdita della parte terminale di ogni rigo; infine, il terzo intervento ha determinato la scomparsa della parte inferiore del senatoconsulto, quella successiva alla linea 21.

Si riporta qui di seguito il contenuto del testo, la cui trascrizione è avvenuta in seguito ad un esame diretto della tavola:

1. S C
2. (...) IN PALATIO, IN PORTICU QUAE EST AD APOL-
LINIS SCR ADF C ATEIUS L f ANI CAPITO SEX
POMP(...)
3. (...) OCTAVIUS C f STE FRONTO M ASINIUS CURTI f
ARN MAMILIANUS C GAVIUS C f POB MACER Q A
DID(...)
4. (...) US L NORBANUS BALBUS COS V F COMMENTAR-
IUM IPSOS COMPOSUISSE SIC UTI NEGOTIUM IIS (...)
5. (...) RUM PERTINENTIBUS AUT AD EOS QUI CONTRA
DIGNITATEM ORDINIS SUI IN SCAENAM LU-
DUMV(...)
6. (...) US SC QUAE D E R FACTA ESSENT SUPERIO-
RIBUS ANNIS ADHIBITA FRAUDE QUA MAIESTA-
TEM SENAT(...)
7. (...)CERE NE QUIS SENATORIS FILIUM FILIAM NE-
POTEM NEPTEM PRONEPOTEM PRONEPTEM NEVE
QUE(...)
8. (...)EL PATERNO VEL MATERNO AUT FRATRI NEVE
QUAM CUIUS VIRO AUT PATRI AUT AVO PATERNO
VE(...)
9. FUISSET UNQUAM SPECTANDI IN EQUESTRIBUS
LOCIS IN SCAENAM PRODUCERET AUCTORAMEN-
TOVE ROG(...)
10. RET AUT PINNAS GLADIATORUM RAPERET AUT UT
RUDEM TOLLERET ALIOVE QUOD EIUS REI SIMILE
MIN(..)
11. PRAEBERET CONDUCERET NEVE QUIS EORUM SE
LOCARET IDQUE EA DA CAUSA DILIGENTIUS CA-
VERI DUM(...)
12. ELUDENDAE AUCTORITATIS EIUS ORDINIS GRA-
TIA QUIBUS SEDENDI IN EQUESTRIBUS LOCIS IUS
ERAT AUT P(...)

13. UT ACCIPERENT AUT UT FAMOSO IUDICIO CONDEMNARENTUR DEDERANT OPERAM ET POSTEA QUAM EI DES(...)
14. (...) TRIBUS LOCIS AUCTORAVERANT SE AUT IN SCAENAM PRODIERANT NEVE QUIS EORUM DE QUIBUS(...)
15. (...)I FACERET LIBITINAM HABEP<R>ET PRAETERQUAM SI QUIS IAM PRODE<I>SSET IN SCAENAM OPERASVE S(...)
16. (...)TUS NATAVE ESSET EX HISTRIONE AUT GLADIATORE AUT LANISTA AUT LENONE
17. (...)C QUOD M LEPIDO T STATILIO TAURO COS REFERENTIBUS FACTUM ESSET SCRIPTUM COMPREN(...)
18. (...)AM AN XX NEVE CUI INGENUO QUI MINOR QUAM AN XXV ESSET AUCTORARE SE OPERAS(...)
19. (...)S LOCARE PERMITTERETUR NISI QUI EORUM A DIVO AUGUSTO AUT TI CAESARE AUG(...)
20. (...)NIECTUS ESSET QUI EORUM IS QUI ITA CONIECISSET AUCTORARE SE OPERASVE SUAS(...)
21. (...)AREM REDDUCENDUM ESSE STATUISSENT ID SERVARI PLACERE PRAETERQUAM(...)

Da un punto di vista tecnico, astendoci per il momento da qualsiasi commento, si possono avanzare una serie di rilievi.

Innanzitutto bisogna verificare se è possibile determinare il numero di lettere mancanti all'inizio di ogni linea. Le linee 9-11-12-13 sono interamente conservate, e ciò è indice di un allineamento a sinistra del testo di carattere regolare. Ciascuna di esse reca un inizio di parola, mentre la linea 10 inizia con una sillaba: RET. Confrontando con questa le linee 2 e 21, che presentano (dal lato sinistro) le lacune più estese, si può valutare come mancanti rispettivamente 7-8 e 9-10 lettere, numeri questi destinati a decrescere via via che ci si avvicina alle linee interamente conservate. Il risultato è condizionato da un certo margine di approssimazione, calcolato te-

nendo conto dei caratteri tendenzialmente irregolari dell'incisione delle lettere, mediamente alte 2,4 cm.

La ricostruzione delle lacune sul lato destro, per poter calcolare il numero delle lettere mancanti, si può basare su un metodo deduttivo di una certa immediatezza, che mette a confronto le varie linee con la linea 1, recante le lettere *S* e *C*, di dimensioni maggiori degli altri caratteri. Dalle fotografie si intuisce facilmente che la distanza di entrambe queste lettere dai bordi esterni originari doveva essere presumibilmente la stessa.

Successivamente agli interventi sulla lastra, la lettera *C* risulta distante dal bordo destro meno di quanto la *S* disti da quello sinistro. Se si provvede a tracciare le linee che permettono un allineamento a sinistra del testo (utilizzando, oltre alla linea 1, le linee 10 – 11 come punti di riferimento e non considerando il margine conservato su 2-2,5 cm.), si può calcolare che la lettera *S* dista all'incirca 20 cm. da tale allineamento.

La lettera *C* dista a sua volta 10 cm. dal bordo destro, quindi vi è un vuoto di circa 10 cm. di testo, se si esclude che esistesse anche un margine di destra. In questo vuoto dovrebbero collocarsi dalle 18 alle 20-22 lettere, tenuto sempre conto dell'irregolarità dell'incisione e dell'interpunzione.

Ci sarebbe poi un altro metodo, alternativo e molto meno tecnico, per procedere al computo delle lettere mancanti, sempre sul lato destro, che si basa, come i primi commentatori hanno suggerito, sulla possibilità di una ricostruzione di alcune linee, dato il carattere formulare che di esse si evince. In particolare, alcuni autori² sono stati concordi nella ricostruzione che segue delle linee 7-8, come proposta dal sovrintendente La Regina, scopritore della lastra :

7. (PLA)CERE NE QUIS SENATORIS FILIUM FILIAM NE-
POTEM NEPTEM PRONEPOTEM PRONEPTEM NEVE
QUE(M CUIUS PATRI AUT AVO)
8. (V)EL PATERNO VEL MATERNO AUT FRATRI QUAM
CUIUS VIRO AUT PATRI AUT AVO PATERNO VE(L
MATERNO AUT FRATRI IUS)

²) Così Malavolta, cit., e B. Levick, *The SC from Larinum*, in «JRS» 73 (1983), 97 ss.

Le lacune a destra possono essere ricostruite in base alle integrazioni proposte, rispettivamente di 17 e 20 lettere, il che rappresenta pressappoco la stessa conclusione a cui anche il primo metodo illustrato perviene.

Quanto quindi alla lunghezza totale di ciascuna linea, utilizzando entrambi questi metodi anche a fini comparatistici, si va dalle 89 alle 98-100 lettere per linea, come risulterà più chiaro quando, in prosieguo, verrà trascritto il testo integrato³. Circa l'esame della terza lacuna, il numero totale delle linee del testo originale si potrebbe dedurre ipotizzando quale fosse la forma della lastra prima della mutilazione.

A questo proposito i primi commentatori hanno supposto una lunghezza totale pari a 63 od 84 linee, a seconda della forma presunta, quadrata o rettangolare.

È stato anche effettuato un confronto⁴ con la tavola recante la *Rogatio Iunia Petronia* (cd. *Tabula Hebana*), che può considerarsi della stessa data della *Tabula Larinas* e dal quale, se le proporzioni tra le due lastre sono le stesse, come da un esame delle fotografie sembrerebbe, si è dedotto che le linee del SC di Larino sarebbero state una cinquantina.

A questo stesso risultato si può pervenire anche completando geometricamente la lastra, attribuendole una forma quadrata e tracciando le linee successive alla 21esima delle stesse proporzioni e distanze reciproche di quelle conservate, per quanto chiaramente l'irregolarità dell'incisione consenta di ipotizzare.

Le varie ipotesi avanzate circa le possibili dimensioni della lastra sono state anche riprodotte graficamente; tuttavia, si propende per una ricostruzione che, prolungando le linee corrispondenti alle mutilazioni subite, ottiene una figura lievemente rettangolare.

È chiaro, comunque, che quello della lunghezza complessiva

³) Malvolta, ult. cit., 362, parlava di 100 lettere circa per linea, senza però precisare il metodo seguito per giungere a tale conclusione. Aderisce a questo calcolo V. Giuffrè, *Un SC ritrovato: il SC de matronarum lenocinio coercendo*, in «AAN» 91 (1980), 7 ss. W.D. Lebek, in «ZPE» 85 (1991), *passim* (cfr. *infra*), nella sua innovativa edizione del testo integrato, dubita della ricostruzione della l. 7, optando per un completamento che conta più lettere, e da ciò deduce che le finali delle linee scolpite non dovevano essere allineate con precisione ad una linea verticale.

⁴) Levick, cit., 97.

della lastra è un problema di rilievo. A seconda della forma che le si attribuisce, infatti, si può ipotizzare in quale rapporto proporzionale sia la parte superstite con il resto, se ne costituisca poco meno della metà, $1/3$ o $1/4$ ⁵. Dalla possibilità infatti che addirittura i $3/4$ della tavola siano andati perduti deriva una influenza decisiva sulle diverse interpretazioni del documento. Prima di procedere alla trascrizione integrata e ad un primo commento del testo, giova notare le caratteristiche dell'incisione, che non risulta particolarmente curata.

Già i primi commentatori avevano rilevato due errori nel testo⁶, cui bisogna aggiungere, come già rilevato, che alla l. 15 è inciso *HABEPET* per *HABERET*, mancando parte del grafema R, sicuramente come conseguenza di una svista dell'incisore.

La l. 6 mostra nel punto di rottura la parte destra della linea orizzontale della lettera T.

Alla l. 9, terminante con RO, il bronzo presenta chiaramente nel punto di rottura un segno curvo, che può appartenere a varie lettere, la O, la G, la C.

L'integrazione più ovvia permette di optare definitivamente per la lettera G.

C'è poi un altro punto controverso, al quale Philippe Moreau⁷ ha dato un'originale soluzione: alla l. 11 si legge *IDQUE EA DE CAUSA DILIGENTIUS CAVERI DUM(...)*, il che già nell'opinione dei primi studiosi della lastra non soddisfaceva dal punto di vista sintattico. La soluzione del commentatore potrebbe far optare o per un errore di grafia, in tal caso dovuto all'incisore o al copista che ha trascritto il testo della deliberazione destinato all'incisione, ovvero ad una interpretazione che presupponga, oltre all'errore, un segno di interpunzione dopo *CAVERI*, che l'incisore non avrebbe riprodotto e che, collegato al comparativo *DILIGENTIUS*, farebbe leggere *DILIGENTIUS CAVERI, QUAM*. Se si opta per l'errore, c'è comunque da presumere una cattiva lettura o un fraintendimen-

⁵) Quest'ultima stima è del Malavolta (e probabilmente già del La Regina).

⁶) Linea 15, *PRODESSET IN SCAENAM*, anziché *PRODISSET*, e linea 20, la (presunta) ripetizione del *QUI EORUM* già nella linea 19.

⁷) P. Moreau, *A propos du sénatus-consulte épigraphique de Larinum: gladiateurs, arbitres et valets d'arène de condition sénatoriale ou équestre*, in «REL» 61 (1981), 36 ss.

to del senso del testo originario da parte dell'incisore. Ci sono infine degli ultimi rilievi, anch'essi suggeriti dall'esame diretto della lastra, che riguardano le lettere coincidenti con la rottura a destra della stessa.

L. 14: la tavola mostra uno spazio libero di lettere, occupato da una lineetta obliqua (spazio che potremmo calcolare, con il Moreau, di circa 4 lettere). Dovrebbe leggersi *xxxtribus* etc.

Nella l. 15, *OPERASVE S(...)* la S di *S(UAS)* è decisamente visibile, così come, nella l. 17, è chiaramente inciso *COMPRES*⁸ seguito da due parti del grafema N, mancante solo della seconda asta verticale, e nella l. 18 è visibile, nel punto di rottura della lastra, la curvatura di una *S (OPERAS<VE>)*.

Infine, sempre alla l. 18, stavolta in corrispondenza della lacuna nel bordo sinistro, è visibile parte di una A, per cui l'integrazione è su *(QU)AM* e non su *(QUA)M*.

Dopo queste precisazioni può passarsi ad una trascrizione integrata, ed a qualche annotazione sul testo, linea per linea.

1.2. TRASCRIZIONE INTEGRATA DEL TESTO.

A questo punto si trascriveranno le integrazioni che del testo sono state suggerite, a partire da quelle proposte dal suo primo commentatore a stampa, Mariano Malavolta⁹ (nonché di quelle del La Regina, scopritore del bronzo), fino a giungere alle edizioni significative più recenti.

La storia delle integrazioni delle lacune è strettamente collegata alle ipotesi che ciascun commentatore ha formulato sul contenuto originario della risoluzione senatoria, 'ricostruendo' le linee del testo in maniera più o meno funzionale a tali formulazioni.

⁸) In Malavolta, cit., e Giuffrè, cit., si legge *COMPEN(...)*, sulla scia probabilmente del testo diffuso dal La Regina. A questo proposito già il Malavolta osservava il diverso sviluppo che l'insieme dei supplementi proposti per le linee 17-18 avrebbe avuto se alla fine della linea 17 vi fosse stato *COMPRES(...)*. C'è comunque da deplorare la frammentarietà, per il senatoconsulto di Larino, di studi di carattere prettamente tecnico-epigrafico, condotti con metodo scientifico.

⁹) Op. ult. cit., 347 ss.

Da un'analisi degli studi dei ricercatori che si sono occupati del senatoconsulto è emersa una sorta di convergenza delle loro posizioni lungo due direttrici fondamentali: accanto a quelli che ritengono che la disposizione senatoria riguardasse, oltre al divieto di svolgere attività gladiatorie e sceniche, anche la repressione del malcostume femminile (sulla scia delle testimonianze letterarie di Tacito, Svetonio e di quella di Papiniano, su cui si tornerà approfonditamente tra breve), vi sono altri che escludono quest'ultima ipotesi, elaborando forme di connessione più raffinate tra tali provvedimenti. Giova dunque dar conto dei caratteri essenziali dei principali lavori sul senatoconsulto di Larino, quelli, cioè, che più compiutamente incarnano le due ipotesi-base.

Mariano Malavolta¹⁰ ha offerto il testo di riferimento per tutte le altre edizioni (tenendo conto di quello dello scopritore, il Sovrintendente La Regina), fornendo un commento con delle annotazioni storiche. L'A. identifica il senatoconsulto di Larino con quello di Tac. 2.84.1, datato 19 d.C., che attesta provvedimenti del senato contro la prostituzione delle donne. Collegati all'interpretazione del testo di Malavolta sono l'edizione francese del senatoconsulto¹¹, lo studio di Vincenzo Giuffrè¹², che vuole il senatoconsulto di Larino essere rimedio contro la prostituzione delle matrone e la descrizione della tavola di Philippe Moreau¹³, che apporta delle correzioni alla trascrizione di Malavolta.

Lungo la seconda linea di ricerca si collocano i lavori di Sègouène Demougin¹⁴ ed Ernst Baltrush¹⁵, che rigettano le conclusioni di Malavolta e Giuffrè, argomentando con la mancanza, nel testo del SC superstite, di supporti per la tesi originaria.

Si allontana spesso dal testo di Malavolta anche Barbara Le-

¹⁰ Ult. op. cit., *passim*.

¹¹ *Ann. Epigr.* 1978, n.145.

¹² *Un SC ritrovato*, cit. Stessa tesi ora in R.J.A. Talbert, *The Senate of Imperial Rome*, Princeton 1984, 439.

¹³ Op. cit.

¹⁴ *L'ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, in «B.E.F.A.R.» 108 (1988). Studio basato sul testo di *Ann. Epigr.* 1978. Rigetto della tesi del Malavolta.

¹⁵ *Regimen Morum. Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und der Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, in «Vestigia» 41 (1989), 195 s.s. Testo (in generale da Malavolta, con traduzione tedesca) e ipotesi di completamento delle lacune.

vick¹⁶, che, pur esprimendo profondo scetticismo per le conclusioni degli studi precedenti, è alquanto titubante nel rigettarle recisamente.

Rifiutano del tutto le argomentazioni tradizionali i più recenti lavori di ricercatori quali T.A.J. Mc Ginn¹⁷, Formigoni Candini¹⁸, W.D. Lebek¹⁹, autore dello studio più 'avanguardistico' sul *senatusconsultum* di Larino, fonte di spunti tra i più originali, e M. Buonocore²⁰.

¹⁶) Op. cit., 97 ss., con i suggerimenti integrativi anche di altri ricercatori.

¹⁷) *Prostitution and Julio-Claudian Legislation. The Formation of Social Policy in Early Imperial Rome*, Diss. Univ. Of Michigan, Ann Arbor 1986, p. 284 ss., ora in «ZSS» 107 (1990), 315 ss.; ID., *The SC from Larinum and Repression of Adultery at Rome*, Vanderbilt University 1992, ora in «ZPE» 93 (1992), 273 ss.

¹⁸) *Ne lenones sint in ullo loco reipublice Romanae*, in «AUF» (Ann. Univ. Ferrara, Sez. V, Sc. Giuridiche) 4 (1990), ss.

¹⁹) *Standeswürde und Berufsverbot unter Tiberius. Das SC der Tabula Larinas*, in «ZPE» 81 (1990), 37 ss.; ID., *Das SC der Tabula Larinas: Rittermusterung und Andere Probleme*, in «ZPE» 85 (1991), 41 ss.

²⁰) *Epigrafia teatrale dell'Occidente Romano. III (Regiones Italiae II-V Sicilia Sardinia Corsica)*, in «Vetera» 6 (1992), 118 ss.; ID., *Il Senatus consultum così detto di Larino: nuove proposte*, in «Panoram» 4 (1992), 293 ss. Il senatoconsulto di Larino è stato oggetto di attenzione anche da parte di altri studiosi: Cfr. M. Malavolta, in Diz. Epigr. IV, 1978, 2138 ss.; B. Biondo, in «Labeo» 26 (1980), 227-8; P. Sabbatini Tumolesi, *Gladiatorum Paria. Annunci di spettacoli gladiatori a Pompei*, in «Tituli» I, Roma 1980, 128 nt. 48, p. 157; EAD., *Inediti*, in «Tituli» VI, Roma 1987, 98 nt. 394; J. Reynolds, *Roman Inscriptions 1976-80*, in «JRS» 71 (1981), 126 ss.; S. Demougouin, *Uterque ordo. Les rapports entre l'ordre sénatorial et l'ordre équestre sous les Julio-Claudiens*, in Tituli IV, *Epigrafia ed ordine senatorio*, I, Roma, 1982 (=Atti del colloquio internazionale AIEGL), 73 ss.; M. A. Levi, *Un senatoconsulto del 19 d.C.*, in St. Biscardi I, Milano 1982, 69 ss.; C. Salles, *Les bas-fonds de l'antiquité*, Parigi 1982, 283-4; L. Sensi, *Praescriptio del senatoconsulto larinate*, in Tituli IV, *Epigrafia ed ordine senatorio*, I, Roma 1982 (=Atti del colloquio internazionale AIEGL su epigrafia e ordine senatorio), 515 ss.; Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici e strutturali degli spettacoli nella Roma Giulio-Claudia*, Bonn 1984, 41-2, 86-8; D. Daube, *Fraud n. 3. The legal Mind, Essays for Tony Honoré*, in Mc Cormick and Birks eds., London 1986, 1 ss.; M. Zablocka, *Le modifiche introdotte dalle leggi matrimoniali angustee sotto la dinastia Giulio-Claudia*, in «BIDR» 28 (1986), 403 ss.; M. Amelotti, *L'epigrafia giuridica in Italia nell'ultimo decennio*, in «SDHI» 53 (1987), 378 ss.; M.T. Raepset-Charlier, *Prosopographie des femmes de l'ordre sénatorial (I-II siècles)*, I, 1987, 3 ss.; A. Guarino, *L'apporto delle epigrafi*, *Giusromanistica elementare*, 1989, 193 ss.; ID., in «Labeo» 36 (1990), 134 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1989, 97 ss.; S. Treggiari, *Roman Marriage. Insti coniuges from the Time of Cicero to the Time of Ulpian*, Oxford 1991, 163, 297; A.Chastagnol, *Le Senat Romain a l'époque impériale*,

Va tuttavia anticipato che l'identificazione proposta da Malavolta tra la risoluzione senatoriale della *Tabula Larinas* ed il decreto contro la *libido feminarum* testimoniato da Tacito non ha alcun reale riscontro nella lettera della tavola bronzea, ed è stato proprio quest'ultimo elemento a costituire il punto di partenza per ricostruzioni del testo che si avvicinassero il più possibile all'originale.

Uno degli ultimi commentatori, Lebek²¹, sottolinea che il punto di rottura con la tradizionale interpretazione del testo è dato dallo studio di B. Levick²², che per prima ha messo in discussione alcune presunte 'certezze', arrivando finanche a segnarle con la respinta. Certo, anche questo testo non è andato esente da ombre²³, ed alla corrigenda ha provveduto lo stesso Lebek. Il fatto che anche i punti ritenuti chiariti non siano esenti da interrogativi ha giustificato, per questo Autore, il tentativo di redigere un nuovo testo, alla luce di un'interpretazione personale della logica intrinseca del SC di Larino, legata a determinati presupposti sociali e storico-giuridici, da usare strumentalmente, in maniera 'intensiva'. Il risultato è una sorta di riscrittura del testo della *Tabula*, decisamente audace, senz'altro suggestiva, ma a nostro parere fortemente improbabile.

Fatte queste premesse, può procedersi alla trascrizione del testo, procedendo ad evidenziare, linea per linea, le ricostruzioni più significative che sono state proposte ed omettendo, per il momento, qualsiasi considerazione e commento su esse, da rimandare a quando si imporrà l'esigenza di una loro analisi e verifica in sede di formulazione di una ipotesi.

Parigi 1992, 169 ss.; T. Wiedemann, *Emperors and Gladiators*, Londra-New York 1992; C. Edwards, *The Politics of Immorality in Ancient Rome*, Cambridge 1993 (rist. 1996), 132-33; G. Pugliese, *Un nuovo esame della ciceroniana Pro Cluentio*, in «Labeo» 40 (1994), 253 nt. 4; V. Giuffrè, *Altre notazioni esegetiche sul senatoconsulto di Larino*, in «SDHB» 61 (1995), 795 ss.; K. Coleman, *The Contagion of the Trong: Absorbing Violence in Roman World*, «Hermathena» 164 (1998), 65-88; M. Vesley, *Gladiatorial Training for girls in the Collegia Iuvenum of the Roman Empire*, in «Echos du Monde Classique» 62 (17) (1998), 85-93; V. A. Sirago, *Il Sannio Romano. Caratteri e persistenze di una civiltà negata*, Napoli 2000.

²¹⁾ *Standeswürde*, cit., p. 40

²²⁾ Op. cit.

²³⁾ L'A. manca talvolta di precisione nella riproduzione della posizione delle lettere (ll. 10.21), probabilmente per effetto di una svista, se si effettua un confronto con le precisazioni di Moreau al testo di Malavolta.

1. S(enatus) C(onsultum)
2. (...)IN PALATIO: Malavolta-Giuffrè-Lebek; (.8..) IN PALATIO: Levick; (.10-12..APRI VEL IU ...) IN PALATIO: Buonocore; IN PORTICU QUAE EST AD APOLLINIS. SCR(IBUNDO) ADF(UERUNT) C. ATEIUS L. f ANI(ENSI TRIBU) CAPITO, SEX. POMP(...): Malavolta-Giuffrè; POMP(EIUS SEX. FTRIBU..9.): Levick; POMP(EIUS SEX. F): Lebek.
3. (...): Malavolta-Giuffrè; (.8.): Levick; (... , ...): Lebek; OCTAVIUS C. f STE(LLATINA TRIBU) FRONTO, M. ASINIUS CURTI f ARN(ENSI TRIBU) MAMILIANUS, C. GAVIUS C. f POB(LILIA TRIBU) MACER Q(UAESTOR), A. DID(IUS ..f. GALLUS Q(UAESTOR)): Lebek.
4. (QUOD M. SILAN)US L. NORBANUS BALBUS CO(N)-S(ULES) V(ERBA) F(ECERUNT) COMMENTARIUM IPSOS COMPOSUISSE SIC UTI NEGOTIUM IIS (IMPERATUM DE REBUS AD MOREM): La Regina; IIS (DATUM VEL MANDATUM DE REBUS AD LIBIDINEM): Malavolta-Giuffrè; (DATUM DE..13..) oppure (...AD FRAUDES): Levick; (DATUM ERAT-DE S(ENATUS) C(ONSULTIS) AD LIBEROS): Lebek; (DATUM E(RAT) DE REBUS oppure S(ENATUS) C(ONSULTIS) – AD MAGISTROS – oppure – LANISTAS): Mc Ginn; (...AD CURAM): Baltrush; (...AD DIGNITA-): Crawford apud Levick.
5. (PAT)RUM: La Regina; (FEMINA)RUM: Malavolta-Giuffrè; (ADULTERA)RUM oppure (MULIE)RUM: Levick; (SENATO)RUM: Lebek; (LUDO)RUM: Baltrush, Mc Ginn; (TEM PAT)RUM: Crawford apud Levick; PERTINENTIBUS AUT AD EOS QUI CONTRA DIGNITATEM ORDINIS SUI IN SCAENAM LUDUMV(E PRODIRENT ...): La Regina; (E PRODIRENT OPERASVE SUAS LOCA): Malavolta-Giuffrè; (E PRODIRENT? SEVE

- AUCTORA): Levick; (E SE DARENT, ET FACERE IUVENES AD): Lebek-Mc Ginn.
6. (RENT) U(TI) S(ANCITUR): Malavolta-Giuffrè-Levick; (VERS)US: Lebek-Mc Ginn; S(ENATUS) C(ONSULTIS): Malavolta-Giuffrè-Levick; S(ENATUS) C(ONSULTA): Lebek-Mc Ginn; QUAE D(E) E(A) R(E) FACTA ESSENT SUPERIORIBUS ANNIS, ADHIBITA FRAUDE QUA MAIESTATEM SENAT(US MINUERENT, Q(UID) D(E) E(A) R(E) F(IERI) P(LACERENT), D(E) E(A) R(E) ITA C(ENSUERE)): Malavolta-Giuffrè-Levick-Mc Ginn; (US MINUERENT: Q(UID) D(E) E(A) R(E) F(IERI) P(LACERET)? 'D(E) E(A) R(E) I(TA) C(ENSUERE)'): Lebek.
 7. (PLA)CERE NE QUIS SENATORIS FILIUM FILIAM NEPOTEM NEPTEM PRONEPOTEM PRONEPTEM NEVE QUE(M CUIUS PATRI AUT AVO): La Regina-Malavolta-Giuffrè-Levick; QUE(M, CUI IPSI CUIUSVE PATRI AUT AVO): Lebek.
 8. (V)EL PATERNO VEL MATERNO AUT FRATRI NEVE QUAM CUIUS VIRO AUT PATRI AUT AVO (VEL): Lebek; PATERNO VE(L MATERNO AUT FRATRI IUS): La Regina-Malavolta-Giuffrè-Levick; VE(L MATERNO AUT FRATRI IUS ESSET): Lebek;
 9. FUISSET UNQUAM SPECTANDI IN EQUESTRIBUS LOCIS IN SCAENAM PRODUCERET AUCTORAMENTOVE RO(GARET UT CUM BESTIIS DEPUGNA): Malavolta-Giuffrè; RO(GARET UT? IN HARENA DEPUGNA): Levick; ROG(ARET ...): Moreau=Tab Lar.; ROG(ARET, NEVE, UT BESTIAS CONFICE): Lebek; RO(GARET UT FERRO DEPUGNA): Baltrush.
 10. RET AUT PINNAS GLADIATORUM RAPERET AUT UT RUDEM TOLLERET ALIOVEQUOD EIUS REI SIMILE MIN(IME FACERET ETIAMSI QUIS SE): La Regina; MIN(ISTRARET, NEVE, SI QUIS SE): Malavolta-Giuffrè;

- MIN(ISTERIUM; NEVE SI QUIS SE): Moreau; AUT RUDEM TOLLERET (segue poi come in Malavolta): Levick; MIN(ISTERIUM PRAESTANTE OPERAM): Lebek.
11. PRAEBERET, CONDUCTERET; NEVE QUIS EORUM SE LOCARET, IDQUE EA DE CAUSA DILIGENTIUS CAVERI DUM (EI SUPERIORIBUS ANNIS): La Regina; (NE D(OLO) M(ALO) PERSEVERENT, QUI): Malavolta-Giuffré; CAVE(N)DUM (ESSET QUOD..9.): Levick; CAVERI QUAM (...): Moreau; (PRIORA S(ENATUS) C(ONSULTA) SUBICERENTUR, QUOD): Lebek.
12. ELUDENDAE AUCTORITATIS EIUS ORDINIS GRATIA QUIBUS SEDENDI IN EQUESTRIBUS LOCIS IUS ERAT, AUT P(UBLICE NOTAM CENSORIAM): La Regina; P(UBLICAM IGNOMINIAM): Malavolta-Giuffré-Levick; P(ER TRANSVECTIONEM IGNOMINIAM): Lebek.
13. UT ACCIPERENT AUT FAMOSO IUDICIO CONDEMNARENTUR DEDERANT OPERAM ET POSTEA QUAM EI DES(CIVERANT SUA SPONTE EX): La Regina-Malavolta-Giuffré; DES(?CIVERANT SUA SPONTE EX): Levick; DES(IERANT POSSE SEDERE IN EQUES): Lebek:
14. (EQU)ESTRIBUS LOCIS: La Regina-Malavolta-Giuffré-Levick; XXXTRIBUS LOCIS: Moreau=Tab. Lar.; VVVTRIBUS LOCIS: Lebek; AUCTORAVERANT SE AUT IN SCAENAM PRODIERANT; (diversa interpunzione per Lebek: PRODIERANT.) NEVE QUIS EORUM DE QUIBUS (S(UPRA) S(CRIPTUM) E(ST) SI ID CONTRA DIGNITATEM ORDI): Malavolta-Giuffré-Levick; (S(UPRA) S(CRIPTUM) E(ST), SI CONTRA DIGNITATEM ORDI): Lebek.
15. (NIS SU)I FACERET, LIBITINAM HABERET: La Regina-Malavolta-Giuffré-Levick; HABEPET: Moreau=Tab. Lar.;

- HABE(P)<R>ET: Lebek; PRAETERQUAM SI QUIS IAM PRODE(I)SSET IN SCAENAM OPERASVE (SUAS AD HARENAM LOCARET SIC): La Regina; (SUAS AD HARENAM LOCASSET SI)Malavolta-Giuffré-Levick; OPERASVE S(UAS ...): Moreau= Tab. Lar.; OPERASVE S(UAS IN HARENAM LOCASSET SIVE IS) : Lebek.
16. (UTI NA)TUS : La Regina; (VE NA)TUS: Malavolta-Giuffré-Levick; (EAVE NA)TUS: Lebek; NATAVE ESSET EX HISTRIONE AUT GLADIATORE AUT LANISTA AUT LENONE.
17. (UTIQUE S(ENATUS)): Malavolta-Giuffré; (?QUODQUE S(ENATUS)): Levick; (QUODQUE S(ENATUS)): Lebek-Mc Ginn; (CUM S(ENATUS)): Buonocore; C(ONSULTO) QUOD M(ANIO) LEPIDO T. STATILIO TAURO CO(N)-S(ULIBUS) REFERENTIBUS FACTUM ESSET SCRIPTUM COMPEN(DI PLACERE NE CUI INGENUAE QUAE): La Regina; COMPE(...): vel COMPRE(HENSUMVE EST, etc. come supra): Malavolta; COMPE(... NE CUI etc ...): Giuffré; COMP?(REH)EN(SUM ESSET – NE CUI INGENUAE QUAE): Levick; COMPREN(...): Moreau= Tab. Lar.; COMPREN(SUM ESSET, ‘NE CUI INGENUAE QUAE): Lebek-Mc Ginn.
18. (MINOR QUA)M: Malavolta-Giuffré; (...)AM: Moreau= Tab. Lar.; (MINOR QU)AM: Lebek – Mc Ginn; AN(NORUM) XX NEVE CUI INGENUO QUI MINOR QUAM AN(NORUM) XXV ESSET AUCTORARE SE OPERA(SVE SUAS AD LUDOS NEVE GLADIATORIOS): La Regina; (SVE SUAS AD HARENAM SCAENAMVE SPURCOS): Malavolta-Giuffré; OPERAS(VE SUAS AD (o IN HARENAM LUDOSVE): Mc Ginn.
19. (NEVE SCAENICO)S: La Regina; (VE QUAESTU)S: Malavolta-Giuffré; (...): Levick; (AD RES ALIA)S: Lebek; (SCAENICO)S: Mc Ginn; LOCARE PERMITTERETUR NISI

- QUI EORUM A DIVO AUGUSTO AUT AB TI. CAESARE AUG(USTO ...): La Regina; (USTO IN LUDUM SCAENAM SPURCOSVE): Malavolta-Giuffré; (USTO IN..12.): Levick; AUG(USTO (CREDITORI ADDICTUS EST AB EO): Lebek:
20. (...ITA CO)NIECTUS: La Regina; (QUAESTUS CO)NIECTUS ESSET: Malavolta-Giuffré; (...8.. CO)NIECTUS ESSET: Levick; (IN VINCLA CO)NIECTUS ESSET: Lebek; (GLADIATORUM CO)NIECTUS ESSET: Buonocore; 'QUI EORUM': Malavolta-Giuffré-Moreau considerano ripetuta per errore l'espressione; la riproducono Levick e Lebek senza notazione; IS QUI ITA CONIECISSET, AUCTORARE SE OPERASVE SUAS (LOCARE, CUM PATRES ...): La Regina; (LOCARE, SI EUM DIVUS AUGUSTUS AUT TI): Malavolta-Giuffré; (LOCARE AERE SI SISSET, ID AES): Lebek.
21. (...AD ...)AREM: La Regina; (CAESAR AUG AD L)AREM: Malavolta-Giuffré; (...10 ...)AREM: Levick; (AD REM PECULI)AREM: Lebek; REDDUCENDUM ESSE STATUISSENT (': Lebek) ID SERVARI PLACERE, PRAETERQUAM (SI QUIS A DIVO AUGUSTO ...): La Regina; (...): Malavolta-Giuffré; (...18 ...): Levick; (SI QUIS EORUM EX IIS ESSENT, DE): Lebek; (SI QUI..10-12 ...): Buonocore.
22. (QUIBUS S(UPRA) S(CRIPTUM) E(ST)): Lebek.²⁴

²⁴) Lo studio effettuato sulle edizioni più significative del testo del SC permette di fare una precisazione. Si è detto che il primo editore a stampa del testo è stato Mariano Malavolta, che si è basato sul testo e sulle integrazioni proposte dallo scopritore della lastra, Adriano La Regina, di cui, tuttavia, ha recepito solo alcune integrazioni, come egli stesso sottolinea (op. cit., 362 nt. 2). Si è discostato dalle indicazioni relative alle linee 4-6, 9-12, 15, 16, 18-21. Il Lebek, invece, nel pubblicare il primo dei suoi articoli sul senatoconsulto (*Standeswürde* cit., 42), quando evidenzia le sue precisazioni al testo della Levick sulla scorta delle correzioni del Moreau, accomuna la lettura di Malavolta e quella del La Regina anche nelle linee dove in realtà il Malavolta stesso aveva dichiarato di allontanarsi dalle integrazioni del sovrintendente. Resta infine da

1.3. ANNOTAZIONI SUL TESTO

Può ora passarsi un commento del testo eseguito linea per linea, accompagnando da qualche annotazione sulle integrazioni suggerite.

Linea 1 – S C. I primi commentatori avevano supposto che le due lettere conservate fossero seguite da un titolo, che anticipava il contenuto del testo. Malavolta parlava di ‘*de fraude infamiae*’, di ‘*de libidine feminarum*’, o «qualcosa del genere»²⁵. Il Giuffrè, sulla scia delle indicazioni di Tacito, ipotizzava ‘*de matronarum lenocinio coercendo*’, identificando questo senatoconsulto con quello così rubricato e collocato nel 19 d.C. nella sua lista da Volterra²⁶. Effettivamente spesso un titolo seguiva le iniziali SC in documenti del genere²⁷. Ma nel caso del nostro Senatoconsulto è fortemente improbabile che fosse inciso anche un titolo. Le lettere S e C, infatti, risultano collocate perfettamente a metà del campo epigrafico. Nessun titolo, quindi, per motivi di spazio, poteva trovare posto su questa tavola. Ammesso che un titolo ci sia mai stato, avrebbe dovuto essere collocato su una seconda tavola, affiancata alla prima, con il testo redatto su due colonne²⁸.

Tuttavia, anche il caso di una semplice intestazione *S(enatus) C(onsultum)* con il testo redatto su lastre collocate verticalmente è perfettamente plausibile²⁹.

Linea 2 – Con la seconda linea inizia la *praescriptio* del senatoconsulto. Questa riporta la data (non conservata) ed il luogo in cui si era tenuta l’adunanza del senato durante la quale si giunse al provvedimento *de quo*.

Quanto alla data, si deduce in via logica dal riferimento contenuto nella linea 4 ai due consoli *M. Iunius Silanus Torquatus* e *L. Nor-*

osservare che il testo della Levick è quello su cui si basano Edwards e Treggiari.

²⁵ Op. cit., p. 364.

²⁶ ‘*Senatus Consulta*’, «NNDI» 16 (1969), 1065 ss.

²⁷ Cfr. FIRA, I, 291, n. 47; 293, n. 48.

²⁸ Buonocore, *cit.*, ricorda però il caso di CIL, I 698 add. (*lex parieti faciundo Puteolana*) divisa in tre registri affiancati, con l’intestazione solo sul primo.

²⁹ Cfr. FIRA I 34, Sc di Panamara.

banus Balbus, in carica durante i primi sei mesi del 19 d.C. Dal 1 luglio, infatti, *Balbus* fu sostituito dall'unico *suffectus* di quell'anno, *P. Petronius*³⁰. Di questi consoli si ha notizia dell'aggiunta che apportarono alla *lex* doganale della provincia d'Asia³¹.

Quanto al luogo, *'in Palatio, in porticu quae est ad Apollinis'*, si tratta del portico detto delle Danaidi, che circondava il tempio esastilo corinzio di Apollo sul Palatino. Su questo portico si apriva la *bibliotheca Apollinis*, che ospitava le sedute del Senato³². Il tempio di Apollo fu costruito da Augusto, che volle sia il portico che la biblioteca, dove *'iam senior saepe etiam senatum habuit'* (Svet., Aug. 29,3), e Tiberio continuò in questa prassi. Lo stesso luogo è menzionato anche all'inizio del testo della *Lex Petronia*, detta *Tabula Hebana*³³: *'Utique in Palatio, in porticu quae est ad Apollinis in quo senatus haberi solet ...'*, identificandosi il *'tempium'* con il luogo (qui biblioteca) destinato alle sedute del Senato³⁴.

Segue, nella stessa linea ed in quella successiva, la lista dei senatori presenti alla stesura del documento, incaricati di redigere il senatoconsulto (*'Scribundo adfuerunt'*).

I nomi pervenuti appartengono a sei personaggi, mentre è andato perduto il nome di un settimo (tale essendo il numero necessario per una commissione legale)³⁵.

³⁰) A. Degrassi, *Fasti Consolari*, Roma 1952, 8.

³¹) H. Englemann, D. Knibbe, *Das Zollgesetz der Provinz Asia eimen. Eine neue Inschrift aus Ephesos*, in «Epigrafica Anatolica» 14 (1989), 133-135.

³²) Per una pianta del complesso imperiale sul Palatino in età di Tiberio, cfr. F. Negri Arnoldi, *Storia dell'arte*, I, Milano 1984, 279.

³³) A.J. Ph. Oliver - Palmer, 1945, 36; A. Fraschetti, in «M.E.F.R.A.» 100, (1988).

³⁴) Per una bibliografia completa sul punto, cfr. F. Castagnoli, *Sulla biblioteca del tempio di Apollo Palatino*, in «Rend. Linc.» IV (1949), 380, G. Lugli, *Il tempio di Apollo Aziaco e il gruppo augusteo sul Palatino*, in «Atti Acc. S. Luca N.S.» I, 26, J. Gagè, *Apollon Romain*, in «B.E.F.A.R.» 182 (1955); P. Gros, *Aurea templa*, in «B.E.F.A.R.» 231 (1976); D.L. Thomposon, *The Meetings of the Roman Senate on the Palatine*, in «AJA» 75 (1981), *passim*; con riferimento al testo del senatoconsulto, cfr. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République romain*, Roma 1989, 179 con confronti letterari ed epigrafici. Per riferimenti, cfr. anche FIRA I, 104, 148, 149, e CIL VI 32323 (*Sc de ludibus saecularibus*).

³⁵) Levick, *cit.*, 100: «by the end of the Republic seven to twelve witnesses were normal». Per i criteri di redazione dei *senatusconsulta* in generale, cfr. P. Willems, *Le Sénat de la République romain*, II, rist. Darmstadt 1968, 199 ss. ed E. Volterra, *cit.*, 1054; cfr. FIRA I 238, 291 n. 47, 292 n. 2.

Nell'ordine, si tratta di C. ATEIUS L f ANI. CAPITO, SEX POMP(...), (...OCTAVIUS C. f STE. FRONTO, M. ASINIUS CURTI f ARN. MAMILIANUS, C. GAVIUS C. f POB. MACER Q(UAESTOR), A. DID(...) ³⁶.

Il primo, C. ATEIUS L. f ANI. CAPITO è il famoso giurista Ateio Capitone, console nel 5 d. C. (affiancato nella carica da C. Vibius Postumus, originario di *Larinum* (CIL IX 730; PIR, A 1279). Il SC attesta la sua appartenenza alla tribù Aniense, appartenenza già nota per suo padre, L. Ateius L. f Capito, grazie ad un senatoconsulto del 52 a.C. ³⁷. Quanto alla ricognizione dei dati prosopografici, gli *Ateii Capitones* sono attestati nella colonia romana di *Castrum Novum* (Etruria). L. Ateius Capito, centurione sillano (con molta probabilità lo stesso di CIL XI, 3583-4: L. Ateius M. f Capito, *duovir* di *Castrum Novum*), ebbe due figli: C. Ateius Capito, *tr. pl. 55, leg. Caesaris agr. dand.* 44 a.C.; e L. Ateius Capito già citato, *pr. aet. Caesaris*, padre del giurista. Nel periodo augusteo Capitone, di cui si ricorda la definizione di Tacito, in Ann. 3.75.2: '*Capitonis obsequium dominantibus magis probabatur*', diede vita, con Antistio Labeone, alla storica querelle sull'interpretazione del diritto: D.1.2.2.47: '*Hi duo primum veluti diversas sectas fecerunt; nam Ateius Capito in his quae ei traditae fuerant perseverabat, Labeo ingenii qualitate et fiducia doctrinae, qui et ceteris partibus sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit*'.

La sua competenza in materia di diritto è attestata da Gell. 10.20.2 ³⁸. Scelto da Augusto per dirigere le celebrazioni del 17 a. C. per le quali Orazio compose il *Carmen Saeculare*, viene ricordato da Tacito, Ann. 3.70, per una controversia con Tiberio. L'austerità di principi che gli viene attribuita, oltre ad armonizzarsi con il tenore rigoroso del testo del senatoconsulto, conferisce particolare autorità al documento ³⁹.

SEX POMP(...) potrebbe essere identificato, come unanimemente i commentatori sono orientati a ritenere, con il *Sex Pompeius*

³⁶) L. Sensi, *Praescriptio*, cit., 515 ss.

³⁷) Cic. Fam. 8.8; 5-6; T.P. Wisemann, *New Men in the Roman Senate, 146 B.C.-A.D. 14*, Londra 1971, 215 n. 53.

³⁸) Cfr. W. Strzelecki, *C. Ateii Capitonis Fragmenta*, 1967, *passim*.

³⁹) Per l'atteggiamento rigoroso di Capitone, V. Giuffrè, *L'agire sua causa, non civium. Osservazioni sulla volgarizzazione dell'epicureismo a Roma*, in *Atti Acc. Pontaniana XXI*, 1973, 37 nt. 123 e 39 nt. 126.

console nel 14 d.C.⁴⁰ (Dio. 56.29.2), figlio del *Sex Pompeius* console nel 5 a. C. Se l'identificazione è esatta, si tratta di un personaggio legato alla casa imperiale da vincoli di parentela, in quanto pronipote di *Atia Minor*, la sorella di *Atia Maior*, madre di Augusto.

Da Ovidio (*Pont.* 4.5.25, ss.) si apprende che fu *leg. Aug. Pr. Achaiae et Macedoniae* nell'8-9 d. C.⁴¹.

Alla fine di questa seconda linea doveva essere collocato (lo spazio sarebbe sufficiente) il nome – perduto – del settimo componente la commissione.

(...) OCTAVIUS C. f STE. FRONTO. Il senatore si identifica con il *Sex. Octavius Fronto* di rango pretorio di cui Tac. Ann. 2.33 ricorda la requisitoria contro il *luxus* dell'Urbe, in particolare per limitare l'uso di vasellame aureo durante le mense e vesti sfarzose. Nella discussione ebbe però la meglio Asinio Gallo, che aveva il favore del *Princeps*⁴². La tribù di appartenenza, come si legge nel senatoconsulto, fu la Stellatina. Quanto alla città di origine ci sono molte più zone d'ombra. *Octavii* provenivano dalla zona dell'Etruria (Tarquinia, ma anche *Velitiae*: Svet. Aug. 1, 22; CIL X, 6630), nonché da *Beneventum*, nel Sannio. Per quanto riguarda Tarquinia, in CIL XI 3378 si ha attestazione di un *P. Octavius Albanus q(uaestor III)*, ed in CIL XIV 3664 (= ILS 5546) di un *C. Octavius C. f Graecinus*. Più ricca di testimonianze epigrafiche su *Octavii* è la colonia di *Beneventum*: CIL IX: 1816 ...OCTAVIAE SILVINIE CONIUGI ...; 1873: ...OCTAVIAE AFINIAE MATRI ...; 1909: T. OCTAV ...; 1910: Q. OCTAVIO FELICIONI OCTAVIUS FELICIO; 6284: ...OCTAVIO REGILLO PATRONO; 1911: OCTAVIO IUCUNDO; comunque sia, i dati a disposizione rendono davvero difficile l'individuazione precisa della città di provenienza.

M. ASINIUS CURTI F ARN. MAMILIANUS. Questo senatore, ricordato solo dal documento larinato, doveva essere di rango pretorio, in quanto il suo nome compare dopo i *consulares* e prima dei due *quaestores*. I rapporti di parentela di questo senatore sono alquanto difficili da ricostruire. La tribù degli Arnensi a cui appartiene

⁴⁰) Hanslink, «R.E.» 21 (1952), col. 2256 ss.

⁴¹) Cfr. R. Syme, *History in Ovid*, Oxford 1980, 157 ss.

⁴²) Da R.K. Sherk, *Roman Galatia: the Governors from 25 B.C. to A.D. 114*, in «ANRW» 2 (1972), 973-4, cui *adde* Sensi, cit., 516, apprendiamo che ricopri la carica di governatore della Galazia tra il 29 ed il 33 d.C.

è legata alla città di *Teate Marrucinorum*, della quale una delle *gens* più illustri fu quella degli *Asinii*, che vanta tra i suoi membri più insigni C. ASINIUS GALLUS (già ricordato *supra* con *Octavius Fronto* nella discussione relativa allo sfarzo dell'Urbe – v. anche PIR, A 1229). Diverse sono le ipotesi che riguardano M. ASINIUS MAMILIANUS. Il Sensi⁴³ lo vuole figlio del CURTIUS proprietario delle *figlinae curtianae*, il cui *offinator*, C. COSCONIUS, divenne *offinator* di ASINIUS POLLIO (CIL XV 2232).

Questo passaggio delle *figlinae* ad *Asinius Pollio* sarebbe avvenuto attraverso *M. Asinius Curti f. Mamilianus*, adottato dalla *gens Asinia*. Si tratterebbe dunque di un «figlio naturale di un M. (?) Curtius» (forse *eques* romano?: Macrobian. *Sat.* 2.4.22; PIR, C 1607), e di una Mamilia. La madre potrebbe essere originaria di *Teate Marrucinorum*, dove sono attestati molti *Mamilii*, e da dove trae origine la *gens Asinia*, dalla quale venne adottato⁴⁴. Effettivamente, attestazioni di *Mamilii* a *Teate Marrucinorum* si riscontrano in CIL IX 3023, 3027. Potrebbe quindi accettarsi questa ipotesi, del resto avallata anche da altri ricercatori, che individuano però altre linee di parentela, come la Levick: «*if Asinius was born a Mamilius, son of Mamilius Curtus, rather than a Curtius Mamilianus, it was to another family native to Teate and so belonging to the Arnensis?*»⁴⁵.

C. GAVIUS C. f. POB. MACER Q(UAESTOR). Si tratta di un illustre personaggio nativo di Verona⁴⁶ (città della tribù *Poblilia*), senatore della *gens* dei *Gavii*, nota grazie ad un arco onorario, detto appunto dei *Gavii*, uno dei monumenti della Verona romana più studiati. L'arco, edificato in forma di tetrapilo, reca quattro nicchie con incise altrettante iscrizioni (solo tre se ne conservano). Una quinta, grande iscrizione è sull'architrave che regge il coronamento (CIL V 3464=ILS 7730).

Il questore ricordato nel senatoconsulto di Larino dovrebbe essere nipote del *M. Gavius C. f. Macer* il cui nome è inciso sul lato sinistro dell'arco che guarda verso la campagna veronese⁴⁷.

⁴³) Op. ult. cit., 517.

⁴⁴) Op. ult. cit., 517.

⁴⁵) Op. cit., 100.

⁴⁶) G. Anföldy, *Gallicanus Noster*, «Chiron» 9 (1979), 533 ss.

⁴⁷) Per lo stemma completo dei *Gavii*, v. Sensi, cit., 517, Anföldy, cit., 533. Per uno studio sull'arco dei *Gavii*, L. Beschi, *Verona ed il suo territorio*, in AAVV, I, Verona 1960, 433-443. Il monumento va ricordato anche per essere

Da IRT 531 si apprende che *C. Gavius Macer* ricoprì la carica di *Legatus pro Pretore* in Africa tra il 27 ed il 30 d.C.

A. DID(IUS ...). L'ultimo nome dell'elenco si riferisce senz'altro ad un questorio. Si tratta con ogni probabilità di *A. Didius Gallus*, che sarà *cos. suff.* nel 39 d.C. (v. PIR, II, D 70), qui agli inizi della sua carriera, non potendosi ipotizzare, per incompatibilità di date, l'identificazione con *A. Didius Postumus*, proconsole di Cipro dopo il 22 a.C. (v. PIR, D 72). Tuttavia, un legame di parentela tra i due dovette esserci, per via dello stesso *praenomen*. La sua carriera comprese, oltre la questura qui attestata nel 19 d.C. ed il citato consolato suffetto nel 39 (Ann. Epigr., 1975 n. 138), la *cura aquarum* fino al 49, il *bellum Mithridaticum* nel regno bosporano in qualità di *leg. pro. pr. Achaiae, Macedoniae et Moesiae*, l'incarico consolare fino alla divisione delle province nel 44 (Svet. Claud. 25; Cass. Dio. 60.24.1), la legazione in Britannia (52-57 d.C.), durante la quale muore (Tac. Ann. 12.40; 14.49; cfr. Quintil. 6.368; Cfr. Birley, *The fasti of Roman Britain*, Oxford 1981, p. 44 ss.). Dalla frammentaria iscrizione di Olimpia ILS, 970 si risale ad altri incarichi sicuri, anche se di datazione incerta: il proconsolato pretorio di Sicilia, il sacerdozio quindicemvirale, ed una *praefectura equitatus*. A quest'ultima iscrizione è stato accostato un testo dall'agorà di Atene, di epoca neroniana, che menzionerebbe altri incarichi provinciali di un *Gallus* (Ann. Epigr., 1947, n. 76). Se questo *cursus* appartiene al nostro questore, si ha anche la menzione di una legazione imperiale con Caligola (<leg>*ato Caesaris* ...) ed almeno quattro con Claudio.

Ciò spiega l'affermazione di Tacito, in Ann. 12.70.7: '*senectude gravis et multa copia honorum*'. Le origini della famiglia dei *Didii* sono piuttosto controverse. Al municipio di *Histonium* (tribù Arnense) riconduce l'epigrafe (CIL IX 2903) di una schiava di *Didia Galla* (PIR, D 81), la probabile figlia del nostro *Gallus*, nonché il cognome di un militare flaviano ucciso nel 69 a.C. a Roma, *Didius Scaeva*, che continuerebbe la linea del *praetorius* istonese *P. Paquius Scaeva*, tra i cui antenati è una *Didia Decuma Barbi f.* (ILS, 915).

Quest'ultima, moglie di *Paquius Consus*, sarebbe nonna di *Paquius Scaeva*; il suo monumento funerario, tuttavia, è a *Larinum*, luo-

uno dei pochi di cui si conosce il nome dell'architetto: *L. Vitruvius L. Cerdo*, che è riportato per due volte alla base del tetrastilo. Cfr. S. Ferri, *Vitruvio*, in «EAA» VII (1966), 1190-1191.

go di rinvenimento del senatoconsulto (CIL IX 751), dove viene ricordata dalle figlie *Billiena* ed *Oppianica*, quest'ultima recante il nome di uno dei protagonisti della *Pro Cluentio* ciceroniana. Il *Barbus* del ricco monumento sepolcrale potrebbe essere il capostipite della *gens Didia*: DIDIAE BARBI f(iliae) DECUMAE OPPIANICA ET BILLIENA MATRI FEC(erunt)⁴⁸.

Sempre a *Larinum* è collegato il senatore *A. Didius Postumus* su citato, il cui cognome si ritiene⁴⁹ ripreso da quello del console larinato *Vibius Postumus* (collega nel 5 d.C. di Ateio Capitone). A *Larinum* vi sono anche altre attestazioni della *gens Didia*, relative ad epoche più tarde: Il sec d.C., stele sepolcrale di Didia Massima, figlia del liberto Publio Didio Filotimo: D M S DIDIAE P(ubli) F(LIAE) MAXIMAE P(ublius) DIDIVS PHILOTIMVS ET PLACIDIA METHE FILIA E PIENISSIMAE ET SIBI POSUERUN(t) VIX(it) AN(nos) XIIIX.⁵⁰ A *Larinum*, infine, rinvia proprio il senatoconsulto, una cui copia potrebbe essere stata inviata nella città natale di *Didius Gallus* per vari motivi a lui collegati, nonché per testimoniare e mettere in rilievo i suoi contributi alla vita politica di Roma. È stato infatti ipotizzato uno stretto intreccio di parentele tra larinati ed istonesi, tra l'altro molto vicini geograficamente, che potrebbero far concludere per un'estensione di parentele (con i *Vibii*, i *Paqui Scaeva*), possessi (epigrafe funeraria della schiava di Didia Galla) e collegamenti politici della *gens* larinata in area istonese anziché il contrario.

Linee 4-5-6 – Si introduce il *thema*: (QUOD ...VERBA FECE-
RUNT ...). Per un riferimento epigrafico, FIRA, I 255 (*SC de Asclepiade Clazomenio sociisque*). In questa parte della *relatio* (che termina alla l. 6) vengono nominati i due consoli del 19 d. C. che avevano ricevuto l'incarico di informare l'assemblea dei risultati dell'indagine

⁴⁸ Si veda O. Freda, *Epigrafi inedite di Larino*, in *Contributi dell'Istituto di Filologia classica, Sezione Storia Antica* I, Milano 1963, 130, M.R. Torelli in «*Athenaeum*» 51 (1973), 336; M. Torelli, in *Tituli 5, Epigrafia ed ordine senatorio* II, Roma 1980, 184.

⁴⁹ M. Torelli, ult. cit., 184.

⁵⁰ V. *Ann. Epigr.*, 1966, n. 78; O. Freda, ult. cit. cat. 7, 249; M. Torelli, cit., 183-84; E' infine da tener presente un ultimo titolo epigrafico, rinvenuto a Larino nel 1994, di probabile età giulio-claudia, riferito ad un Gallo: (...) GALLO (...) AQ(ninti) F(ilio) (...)E ux(or).

compiuta riguardo alla circostanza dell'esibizione in scena e nell'arena di membri di classi elevate contro la dignità del proprio ordine ed in frode a precedenti divieti.

Linea 4 – COMMENTARIUM: TLL, s.v.; Tac., Ann. 6.47.4; Hist. 4.40.6; CIL VI 8518. NEGOTIUM (DARE) è un'espressione abbastanza frequente negli incarichi dati dal Senato. Qui si innesta il quesito su chi prese l'iniziativa del senatoconsulto, se il Senato o Tiberio, punto su cui si tornerà durante la trattazione.

Contenuto del senatoconsulto: sull'integrazione della fine della l. 4 si sono incontrate (o scontrate) le ipotesi dei ricercatori e questo punto costituisce uno dei nodi cruciali della ricerca. La questione se il senatoconsulto di Larino si sia occupato anche della *libido feminarum*, oltre che delle rappresentazioni di 'non professionisti' di rango elevato in teatro o nell'arena, sarà trattata approfonditamente oltre.

Linea 5 – Anche per l'inizio di questa linea ci sono diversità di proposte di integrazione, data la continuità con la linea che precede. Valgono quindi le stesse considerazioni appena fatte per la linea 4.

Quanto alle integrazioni della parte terminale della l. 5 e di quella iniziale della l. 6, anche su questo punto vi sono posizioni evidentemente differenziate (soprattutto cfr. Lebek).

Per le espressioni usate cfr. FIRA, I 149 (*Tab. Heracleensis*, l. 113 s.); FIRA, II 566 e 563 (*se locare/locare*); Diz. Epigr., IV p. 1443a s.v. '*locatio*'; ib., IV P.1448 s.v. '*locator*'.

Linea 6 – U S SC: se si accoglie l'integrazione tradizionale, il verbo (U(II) S(ANCITUR))= *sancire* è inteso in maniera assoluta, come sinonimo di 'vietare'. I *senatusconsulta* precedenti cui si allude nella linea sono quelli del 22 a.C. (Cass. Dio. 54.2.5; Svet. Aug. 43.3) e del 38 a.C. (Cass. Dio 43.2-3). Su essi si tornerà in prosieguo.

ADHIBITA FRAUDE: sv. '*fraus*', TLL VI col. 1274, s.v. *lenocinium*, VII, col. 1152, l. 10; Svet. Tib. 35.3: '*ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset*'; Calig. 39.2; Paul. D.1.3.29; Ulp. D. 1.3.30; Encicl. Virg., sv. '*fraus*'⁵¹.

⁵¹ Per una bibliografia, Krüger-Kaser, *Fraus*, in «ZSS» 63 (1943), 117-74, L. Fascione, *Fraus legi*, Milano 1983, *passim*, con ampia letteratura.

QUA MAIESTATEM SENAT(US MINUERENT): Liv. 3.63.10 e 8.34.1; Vell. Pat. 2.89.3 e 126.2.

Q(UID) D(E) E(A) R(E) F(IERI) P(LACERET) D(E) E(A) R(E) I(TA) C(ENSUERE): si tratta di un'integrazione pacificamente accolta, dato il carattere formulare, e consistente nell'annuncio della decisione⁵². Per il termine CENSEO, TLL III, p. 794-96; Ernout et Meillet, Dictionnaire étimologique de la langue latine, p. 200 s.

Linea 7 – Inizia qui il tesoro della *sententia* che, rispetto alla *relatio*, risulta più articolata.

Linee 7-8-9 – Queste ultime tre linee individuano le categorie di soggetti ai quali è indirizzato il divieto senatorio: persone di entrambi i sessi legate da parentela in linea retta fino al secondo grado con un cavaliere, sia per via paterna che materna, sorelle, fratelli e mogli di cavalieri⁵³ (per indicare questi si ricorre alla perifrasi CUI ...FUISSET UNQUAM SPECTANDI IN EQUESTRIBUS LOCIS, cioè alle prime 14 file che nei luoghi di spettacolo venivano riservate ad esponenti dell'*ordo equester*: Svet. Aug 40.1 e 44.1-2; Calig. 26 *equestria*; Plin. NH 33.32). Segue l'indicazione di una serie di attività interdette: la produzione sulla scena dei soggetti su indicati ed esigere da essi, in virtù di *auctoramentum*, le attività (tre o quattro, a seconda delle integrazioni) legate all'arena.

AUCTORAMENTOVE RO(GARET ...): per l'espressione, che significa 'invitare qualcuno a combattere tramite un *auctoramentum*', v. Paul. Coll. 4.3.2: '*auctoramentus rogatus*'; Gai. 1.13; RE, II, col. 2273, sv. '*auctoramentum*'. Sulle attività legate all'arena si tornerà ampiamente *infra*, quando sarà necessario chiarire le differenze tra '*auctoramentum*' e '*locatio/conductio operarum*', nonché tra '*gladiatores*' (*auctorati*) e '*bestiarii*' (*locatores operarum*)⁵⁴.

⁵²) E. Volterra, *op. cit.*, 1084 ss., Willelms, *Sénat*, cit., II, 212 n. 3; Sherk-Hopkins, *Roman Documents from the Greek East*, I, Baltimora 1969, 2 ss.

⁵³) V. Giuffrè, cit., Demougin, cit., Lebek, cit. Le stesse categorie subirono il divieto di contrarre matrimoni con liberti, attrici o figli di questi in virtù della '*Lex Iulia de maritandis ordinibus*' del 18 a.C. (D: 23.2.44, D.37.1.37 pr).

⁵⁴) Per il momento si ritiene il richiamo all'ampia bibliografia presente in Moreau, cit., *passim*.

Linea 10 – È estremamente interessante soffermarsi con alcune notazioni su tre espressioni di questa linea che sono state oggetto di diverse interpretazioni.

– PINNAS RAPERE. Il verbo ‘*rapere*’ descrive un comportamento attivo, di rimozione (verosimilmente violenta) delle piume (*pinnae*) dal cimiero di un elmo. Piume multicolori caratterizzavano i λόφοι (pennacchi) degli elmi gladiatori, distinti dagli elmi comuni per questo elemento e per la derivazione da un particolare tipo di elmo ellenistico, il calcidico, variante del corinzio⁵⁵. Elmi piumati erano indossati dai gladiatori detti *Sammites*: Varro. De Ling. Lat. 5.142, ‘*in gladiatoribus Sammites*’; Liv. 9.40.17⁵⁶. Cfr. CIL IV 2387, 2389. ‘*Pinnirapus*’ in Juv. 3.158: l’espressione del senatoconsulto è stata variamente interpretata. Strappare il cimiero dell’avversario per conservare le piume come trofeo è visto da Malavolta e Giuffrè come allusione ai *Sammites*, da Moreau ai *retiarii*⁵⁷. Non bisogna trascurare⁵⁸ che il *pinnirapus*, legato secondo gli Scoliasi a Giovenale al lessico gladiatorio (*Scholias in Iuven. Vetust.*, p. 40), sembra indicare una funzione specifica, quella di ‘maestro di scherma’ nel collegio degli *Iuvenes* (nei cui spettacoli erano previsti combattimenti gladiatori, v. CIL XI 7852= ILS 6635: *pinn(irapus) Iuvenum*: Diz. Epigr. IV pp. 2257 ss.). Più che ad una azione, vi sarebbe allora il riferimento ad una qualifica specifica.

RUDEM TOLLERE. *Rudis*⁵⁹ era il bastone che veniva dato al gladiatore come segno di liberazione dalla battaglia (Pris. Iust. 7.70; cfr. Cic. Phil. 2.29.74).

L’interpretazione tradizionale del senatoconsulto vuole il riferimento alla partecipazione agli allenamenti nel *ludus gladiatorius* con un bastone o (in analogia col *pinnas rapere*) partecipazione ad un combattimento (e dunque «togliere la *rudis* all’avversario»); o ancora (Moreau) arbitrare nei combattimenti gladiatori (sollevare la *rudis*). In questo senso (arbitro in prima) *summa rudis*: Ann. Epigr. 1935 n.

⁵⁵ Guerrini-Mansuelli sv. Elmo, in EAA III (1960), 321, M. Malavolta, sv. Elmo, in EV II, 208 ss., Virg. E 10.72: ‘*purpureum pinnis*’; v. 187 ‘*cuius olivinae surgunt de vertice pinnae*’.

⁵⁶ D. Giampaola, sv. Elmo n. 3, in *Sannio: Pentri e Frentani dal VI al I sec. a.C.*, Roma, 1980, 143 ss.

⁵⁷ Op. cit., con riferimenti letterari ed epigrafici.

⁵⁸ Buonocore, cit.

⁵⁹ Cfr. DS IV, 897, sv. *Rudis*.

27; un'iscrizione frammentaria trovata a *lucus Feroniae* nel 1974 menziona una *summaruda iuvenum* da intendersi come arbitro dei combattimenti tra *Iuvenes* (Cfr. anche G. Lugli, in *Not. Sc.*, 1917, p. 301 n. 25; CIL VI 7642; CIL VI 10201=ILS 5131)⁶⁰; *secunda rudis* (arbitro in seconda): CIL VI 10170=ILS 5129; CIL VI 10202=ILS 5130; CIL VI 33985; CIL IX 5906; *rude donari* (da cui *rudiarii* o *rude donati*): donare una *rudis* al gladiatore all'atto del congedo, Svet. Tib. 7.2: '*rudiaris quoque quibusdam revocatis auctoramento centenum milium*': un nuovo ingaggio per un 'gladiatore a riposo' poteva essere particolarmente vantaggioso dal punto di vista economico⁶¹.

Alla fine della l. 10 sembra chiaro il riferimento ad attività connesse (genericamente) con l'arena. Le integrazioni al gruppo finale MIN(...) sono state, come si vede nella sezione precedente, svariate. Per l'uso di *ministro* e di sostantivi con questa radice, Cic. Flacc., 22.53, Plin. NH 35.52, Svet. Claud. 34.2, Svet. Nero 12.3, Ps. Quint. Decl. min., 302 p. 191; CIL XII 1590.

Per ALIO (*alii* o *alteri*), v. ThLL sv. '*alius*', col. 1223 l. 17.

Linea 11 – Il divieto, dopo essere stato riconfermato nel caso di volontaria e spontanea offerta di servizi da parte dei soggetti interdetti, si estende al caso in cui questi tentino di '*locare se*', offrire le proprie attività a pagamento (Tac. Ann. 1.81.2). Potrebbe interpretarsi tale divieto come parallelo a quello di assunzione diretto agli impresari (r. 7-11: '*ne quis senatoris filium filiam ...conduceret*'). Si creerebbe una simmetria nei divieti, perché in questo modo si terrebbe conto di entrambe le parti contraenti, allo stesso modo: '*ne quis*' (linea 7) – '*ne quis eorum*' (linea 11).

CAVERI DUM(...): l'espressione è stata molto criticata: A. Lintott *apud* Levick legge '*cavendum*', Moreau '*caveri quam*'. Le perplessità nascono dalla originale costruzione di *caveo* con il *dum*.

Linee 12-14 – Si reintroduce l'idea della *fraus, sub specie* di ricerca volontaria dell'*infamia* per potersi dedicare all'*ars* scenica o gladiatoria.

AUCTORITATIS EIUS ORDINIS: Giuffrè: prestigio onero-

⁶⁰) Cfr. Vetera 4, *Epigrafia Anfiteatrale dell'Occidente Romano*, 57.

⁶¹) '*Rudiaris*' come istruttore: Buonocore, cit.; arbitro come istruttore: Moreau, cit., 45 nt. 44 con letteratura. Il Lebek, op.cit., 76 ss., offre interessanti spunti per una nuova interpretazione delle espressioni usate.

so del proprio rango. Il Lebek integra la parte finale della linea con P(ER TRANSVECTIONEM IGNOMINIAM): sul punto, *infra*. Cfr. Svet. Aug. 38.3-39, Dionys. Hal. 6.13.4; CIL VI 31200b, 105.

Per P(UBLICAM IGNOMINIAM) cfr. Cic. Verr. 2.2.58: '*accepta ignominia*', Liv. 27.34.5 '*ignominiae acceptae*', Liv. 43.17.8 '*id ...ignominiae acciperent*', Svet. Aug. 39, Svet. Calig. 16.2, Tert. De Spect. 22.2:

Linea 13 – FAMOSO IUDICIO CONDEMNARENTUR. Cfr. Cic. Pro Clu. 119 s., Cic Pro Cael., 32, Svet. Div. Iul. 39.2, Macr. Sat. 2.7, D. 48.7.1.pr, D. 3.2.2.2.; FIRA, I 88, Svet. Tib: 35,2: '*famosi iudicii nota subibant*'.

Linea 14 – Plin. NH 33.32

Linea 15 – LIBITINAM HABEP(R)ET: espressione sinonimo di 'ricevere sepoltura' (da *Libitina*, divinità latina della morte e della sepoltura: Diz. Epigr. sv. *Libitina* IV p. 950. *Lex (locale) (de munere publico libitina(rio))*⁶². Diverso significato per *libitinam facere*, indicante il mestiere di *libitinarius*. Cfr. Diz. Epigr. IV p. 950 (Wickert, in PW XIII col. 114); TLL VII col 1337; CIL I 593(=FIRA I, 148) ...'*libitinamve faciet*'. (Lintott apud Levick interpreta '*libitinam haberet*' come riferimento all'essere direttore di un funerale). Sanzione analoga a quella del senatoconsulto di Larino è ricordata per gli *autorati* (fonte non giuridica): epigrafe di Sassina, CIL I 2123 (=ILS 7846). Cfr. Cic. In Pis. 55, Plin. NH 7.186⁶³. *Porta libitinensis* (SHA, v. Comm. 16,7), Tert. De Cor. 13. La perdita della *libitina* indicava la perdita del diritto a ricevere una sepoltura onorevole.

Linea 16 – HISTRIONE (*histrion*). Cfr. CIL VI 10114 '*adversus histriones*'; Svet. Calig. 54,6 '*gestum histrionis*'; Diz. Epigr. III p. 943b, sv. '*histrion*'; DS, sv. '*histrion*', 224. Sulle compagnie di attori-mimi-

⁶² L. Bove, *Due nuove iscrizioni da Pozzuoli e Cuma*, in Rend. Arch. Lett., Napoli 1966, 214 ss. Cfr. anche A. Palma, v. *Sepoltura (diritto romano)*, in ED XLII (1990), 12 s.

⁶³ V. M.R. De Berlanga, *El nuevo bronce*, p. 131 s.; DS II/2, sv. '*gladiator*', 197 ss; gladiatori deceduti venivano condotti in camere mortuarie (*spolaria*): Dio. Cass. 72.21.3; A. Mau, *Iscrizioni gladiatorie di Pompei*, «MDAI R» V (1890), 37.

impresari cfr. Diz. Epigr., III p.539b sv. *'grex'*; CIL V 1787, 5889, CIL XII 1147, CIL XIV 2299, Diz. Epigr., II p. 1921a sv. *'dispensator'*, CIL VI 10166, Diz. Epigr. IV 1945a sv. *'dominus'*; ib. IV p. 1443a sv. *'locatio'*; ib IV p. 1448 sv. *'locator'*; ib. IV p.2137 sv. *'ludicra, ars'*; ib IV p.2075 sv. *'ludi'*; Plut. Caes. 5, Plin. NH 33.16, Svet. Caes. 10, Dio. Cass. 54.24, Svet. Aug. 43, Tib. 34, Ner. 11, Titus 7, Dom. 4.

AUT GLADIATORE. Cfr Diz. Epigr. III sv. *'gladiator, familia (gladiatoria)'* p. 532; DS, II/2 sv. *'gladiator'*, p. 197, III/2, *'munus'*, p.2038 ss.

LANISTA AUT LENONE. Cfr. Diz. Epigr. IV, sv. *'lanistatura'*, p. 370 s.; ib., sv. *'lenocinium (leno)'* p. 636; CIL I 593 (=ILS 6085); TLL VIII, 490, sv. *'matrona'*; Svet. Tib. 35,2; Calig. 40; *'lanistarum familiae'* (Svet); CIL V 3471. Sulla l. 16 si tornerà nel corso della trattazione.

Linea 17 – Per l'integrazione ad inizio linea con il *cum* (suggerita da Giuffrè-Levick, adottata da Buonocore) cfr. FIRA I, 45 (=CIL X 1401=ILS 6043, *Sc de aedificiis non diruendis*).

COMPREN(SUM ...) cfr. *Tabula Hebana* l. 36, l. 48.

M. LEPIDO T. STATILIO TAURO *cos.* 11 d. C. *Lepidus* fu sostituito il 1 luglio da L. *Cassius Longinus* (Fasti, cit.). Per *Taurus*, RE, III A, 36, col 2196-97.

Linee 17-18 – SC= SC 11 d.C.: Dio. Cass. 56.25.7-8

CUI INGENUAE – CUI INGENUO. Cfr. FIRA, II 278 (=Ulp. Reg. 16.1), FIRA, II 277 (=Ulp. Reg. 13-15, 2); Tac. Ann. 3.25 ss.; Marcell. D. 23.2.32.

AUCTORARE: TLL I s.v. *'auctoratus'*, 1234-43, 1255 s. In questa linea si richiama una precedente risoluzione senatoriale, data dai consoli alla prima metà dell'11 d.C. Il contenuto delle ll. 17-21 è uno dei più nebulosi dell'intera tavola. Si individua, per i giovani, una fascia d'età, entro la quale impedire l'accesso ai mestieri di attore o gladiatore, che si può identificare con quella in cui non si è in possesso della piena capacità di agire. Si spiegherebbe così l'eccezione del rigo 19. Nella formulazione della regola e dell'eccezione, così come nel ricordare il senatoconsulto dell'11 d.C., il Senato persegue uno scopo preciso. Da un lato, si richiama la precedente di-

sposizione per rinnovare l'obbligo incombente su chi esercitava la *patria potestas* di impedire che i giovani rientranti nella precisata fascia d'età potessero intraprendere uno dei mestieri infamanti: non indirizzandosi la previsione ad un cetto preciso, esplica i suoi effetti anche nei confronti dei giovani provenienti dalle famiglie di *senatores* ed *equites*; d'altro canto, si tiene in forte considerazione la *fraus*, che ha suggerito il senatoconsulto di Larino. In particolare, visti i trucchetti escogitati in precedenza, si stabilisce l'operatività dell'eccezione di cui alle successive linee 19-21 (che prevedono la possibilità per i minorenni di accedere ai mestieri di attore o gladiatore soltanto a precise condizioni). Era necessario eliminare ogni possibile dubbio che la precedente statuizione senatoria consentisse una qualsivoglia elusione della attuale. Si spiega così la limitazione del successivo rigo 21 introdotta da *praeterquam*.

Linea 19 – Sulle integrazioni terminali della linea sarà necessario tornare ancora. Cfr. Cic. Ad. Fam. 10.32.2, Svet. Calig. 27.3 s., Dio. Cass. 59.10.3.

Linea 20 – (CO)NIECTUS. Cfr. TLL, II sv. 'conicere', col. 305 ss.; Gai. Inst. 1.13 'iue ludum custodiamve coniectus'; D. 3.2.2.2. '(in ludum gladiatorum – inter infames – in caveam coniectus) coniecisset'. Brunt apud Levick: *coniectus esset*; Nisbet apud Levick pospone 'is qui ita coniecisset a statuisset' per giustificare il 'q<c>ui eorum' ripetuto e dagli altri studiosi ritenuto una svista dell'incisore.

Linea 21 – (...AD L)AREM REDDUCENDUM etc I più richiamano Macr. Sat. 2.7.3 (D. Laberio), 7-8 (Publio Siro); Svet. Caes. 39; Dio. Cass. 43.23.5 (cfr. Svet. Ner. 4-11-12).

(....AD CONDICIONEM P)AREM : Crawford apud Levick.

(....AD REM PECULI)AREM : Lebek.

È comunque intuibile il senso di un riferimento alla riabilitazione nell'ordo sociale di appartenenza di chi se ne fosse sganciato mediante *auctoramentum* o *locatio/ conductio*.

Le decisioni senatoriali erano destinate ad avere valenza temporale illimitata in ogni luogo in cui si tenevano manifestazioni gladiatorie e sceniche. Per questo può ipotizzarsi una spinta significativa alla loro pubblicizzazione, nonché l'estensione (probabilmente

prevista nella parte perduta della tavola) anche ai municipi ed alle colonie (Cfr. a questo fine *SC Tab. Siar.* frg. II col. B, r. 21-27).

1.4. CONTENUTO DEL SENATOCONSULTO

Questa prima parte del nostro studio, attenta agli aspetti tecnici ed esegetici, ha cercato di proporre, accanto al quadro complessivo delle ipotesi ricostruttive suggerite per ciascuna linea della Tabula Larinas, anche un'analisi delle espressioni usate, una verifica dei dati prosopografici che offre, nonché dei confronti con testimonianze dalle matrici più svariate, letterarie, giuridiche, epigrafiche. A questo punto può dirsi che il documento, così come pervenutoci, presenta, accanto a delle innegabili certezze, anche delle 'variabili' incognite su cui è interessante appuntare l'attenzione. Prima di procedere ad un'anticipazione dei passaggi più significativi che caratterizzano lo studio, si vuole comunque fornire una originale versione della deliberazione senatoria, di cui si propone anche un'integrazione delle lacune, seguita dalla traduzione.

1. *S(enatus) C(onsultum)*
2. (...) *in Palatio, in porticu quae est ad Apollinis. Scribundo ad(uerunt) C(aius) Ateius L(uci) f(ilius) Ani(ensis) Capito, Sex(tus) Pomp(eius) Sex(ti) f(ilius) ...)*
3. (...) *Octavius C(ai) f(ilius) Stellatina) Fronto, M(arcus) Asinius Curti f(ilius) Arn(ensis) Mamilianus, C(aius) Gavius C(ai) f(ilius) Pob(lilia) Macer q(aestor), A(ulus) Did(ius) ...f(ilius) (.....) Gallus q(uaestor)*
4. *(Quod M(arcus) Silanus, L(ucius) Norbanus Balbus, co(n)s(ules) v(erba) f(ecerunt) commentarium ipsos composuisse sic uti negotium iis (datum erat de)*
5. *(?senato?)rum pertinentibus aut ad eos qui contra dignitatem ordinis sui in scaenam ludum(e ...)*
6. *(.....) u(ti) s(ancitur) s(enatus) c(onsulta) quae d(e) e(a) r(e) facta essent superioribus annis, adhibita fraude qua maiestatem senat(us) minuerent, q(uid) d(e) e(a) r(e) f(ieri) p(laceret), d(e) e(a) r(e) i(ta) c(ensuere):*
7. *(pl)acere ne quis senatoris filium filiam nepotem neptem pronepotem proneptem neve que(m cuius patri aut avo)*

8. *vel paterno vel materno aut fratri neve quam cuius viro aut patri aut avo paterno ve(l materno aut fratri ius)*
9. *fuisset unquam spectandi in equestribus locis in scaenam produceret auctoramentove rog(aret ut ?in harenam? prodi – / ?ferro depugna-?)*
10. *ret aut pinnas gladiatorum raperet aut ut rudem tolleret aliove quod eius rei simile min(istraret; neve, si quis se)*
11. *praeberet, conducirer; neve quis eorum se locaret, idque ea de causa diligentius caveri dum(..... ne d(olo) m(alo) perseverent qui)*
12. *eludendae auctoritatis eius ordinis gratia quibus sedendi in equestribus locis ius erat aut p(ublicam ignominiam)*
13. *ut acciperent aut ut famoso iudicio condemnarentur dederant operam et posteaquam ei des(civerant sua sponte ex)*
14. *(eques)tribus locis, auctoraverant se aut in scaenam prodierant; neve quis eorum de quibus (supra s(criptum) e(st) si id contra dignitatem ordi-)*
15. *(nis su)i faceret Libitinam habe-r-et, praeterquam si quis iam prodesse in scaenam operasve s(uas? locasset si*
16. *ve na)tus natave esset ex histrione aut gladiatore aut lanista aut lenone.*
17. *(Cum) s(enatus) c(onsulto) quod M(anio) Lepido, T(ito) Statilio Tauro co(n)s(ulibus) referentibus factum esset scriptum compren(..., ne cui ingenuae quae)*
18. *(minor qua)m an(norum) XX neve ingenuo qui minor quam an(norum) XXV esset auctorare se operas(ve suas ad harenam ...)*
19. *(...)os locare permitteretur, nisi qui eorum a Divo Augusto aut ab Ti(berio) Caesare Augusto ...? ...?)*
20. *(...co)niectus esset; qui eorum, is qui ita coniecisset auctorare se operasve suas(...)*
21. *(... ..)arem redducendum esse statuissent, id servari placere praeterquam (...)*

* * *

1. Senatoconsulto
2.sul colle Palatino, nel portico presso il tempio di Apollo.

Assisteranno alla stesura C. Ateio Capitone, figlio di Lucio, della tribù Aniense, Sesto Pompeio ...

3. ...Ottavio Frontone, figlio di Caio, della tribù Stellatina, Marco Asinio Mamiliano, figlio di Curzio, della tribù Arnense, C. Gaudio Macro, figlio di Caio, della tribù Publilia, questore, Aulo Didio (Gallo, figlio di ... della tribù (?) questore ...)
4. I consoli M. Silano e L. Norbano Balbo hanno dichiarato di aver elaborato, conformemente all'incarico loro affidato, una relazione su
5. quanto appartiene a (...?dei senatori?) o a quelli che contro la dignità del proprio rango, come veniva stabilito da senatoconsulti precedentemente adottati, (si sono esibiti) su palcoscenico o nell'arena,
6. raggirando la legge ed offendendo in questa maniera l'autorità del Senato . Si era di questa opinione su quali misure adottare in questo caso :
7. ordinare che nessuno presenti sulla scena il figlio, la figlia, il nipote, la nipote, il pronipote, la pronipote di un senatore, né un uomo (il cui padre
8. o nonno) paterno o materno, o il cui fratello, né alcuna donna il cui marito o padre o nonno paterno o materno o il fratello
9. abbiano mai avuto il diritto di assistere agli spettacoli dai posti riservati ai cavalieri, nessuno li presenti sulla scena né li faccia lottare dietro auctoramento (.....)
10. o strappare i pennacchi dei gladiatori o alzare il bastone, o prestare assistenza a svolgere qualunque altro servizio di questo genere ; e che nessuno li
11. impegni, (se qualcuno di loro) si offre ; e che nessuno di loro si lodi per un impegno simile. E ci si guardi da ciò con particolare attenzione, (affinché non perseverino in intenzioni fraudolente quelli
12. che), per aggirare l'autorità di questo rango, hanno agito intenzionalmente affinché coloro che avevano il diritto di sedere nei posti riservati ai cavalieri,
13. ottenessero (pubblica censura) o venissero giudicati in un pro-

- cedimento infamante, e, dopo aver (abbandonato spontaneamente il diritto a sedere)
14. nei posti riservati ai cavalieri, si impegnassero come gladiatori o si esibissero sulla scena, (Inoltre si ordina) che nessuno
 15. (di quelli su citati, se abbia fatto ciò contro la dignità del proprio rango), abbia sepoltura, ad eccezione di quelli che si erano già esibiti prima (del presente decreto) sulla scena o che si erano (impegnati per l'arena)
 16. o fossero nati o nate da un attore o da un gladiatore o da un lanista o da un lenone.
 17. (E come nel SC) che fu emanato su richiesta dei consoli M. Lepido e T. Statilio Tauro è scritto che a nessuna
 18. nata libera minore di 20 anni e a nessun nato libero minore di 25 si debba permettere di impegnarsi o di vendere (le proprie prestazioni nell' arena ...)
 19. ad eccezione di coloro che dal divo Augusto o da Tiberio Cesare Augusto siano stati spinti (?alla partecipazione
 20. nei giochi o nell'arena?), se colui che è stato spinto ad aucto-rarsi o i propri servigi a (...)
 21. abbiano ordinato che fosse ricondotto, ciò deve avere validità, tranne

Come si accennava all'inizio, il discorso su questo testo merita l'approfondimento di alcuni temi. Per far questo, sono necessarie delle precisazioni su uno dei punti cruciali della storia del documento, su cui si sono confrontati tutti coloro che lo hanno studiato e che forse è un punto meno nebuloso di quanto sia stato considerato.

Il testo del senatoconsulto è indubbiamente una testimonianza essenziale per la comprensione della politica relativa ai ceti sociali che andò elaborandosi sotto il principato di Tiberio. Probabilmente è stato anche per questo che i principali studi che lo riguardano⁶⁴ si sono appuntati sull'esame del contenuto e dell'"intenzione" dello stesso, non riuscendo a sottrarsi ad una suggestiva, sebbene fragile,

⁶⁴) Malavolta, cit., le cui argomentazioni sono state riprese da Giuffrè, il quale ha però criticato dei dettagli giuridici, correggendoli e completandoli.

tentazione ricostruttiva⁶⁵.

Questa 'tentazione' ha portato ad interpretare il reperto epigrafico come conferma di testimonianze letterarie già note⁶⁶. Per far questo si è dovuto minimizzare le difficoltà (spesso rilevanti) che pure esistono, utilizzare gli autori ponendoli talvolta in contrasto, addirittura ipotizzare che le disposizioni che si volevano a tutti i costi far risalire alla *Tabula Larinas*, non richiamate nel frammento, fossero in realtà collocate nella parte perduta del testo⁶⁷.

Come già precedentemente accennato, esami più obiettivi (con meno 'forzature') sono stati compiuti, con risultati opposti: anche qui, prima di qualsiasi paragone con fonti parallele, si vuole orientare l'analisi sul testo conservato, che così com'è permette di evidenziare la struttura del senatoconsulto, distinto in due parti: linee 7-16 e linee 17-21:

- era vietato far esibire in spettacoli teatrali o combattimenti gladiatori senatori e loro parenti (uomini e donne) fino al terzo grado, nonché cavalieri e loro parenti (uomini e donne) fino al secondo grado; era vietato ingaggiare (a qualunque titolo) queste categorie di persone, anche se avessero proposto esse stesse l'ingaggio o avessero offerto espressamente (attraverso l'adesione ad un contratto di locatio/conductio e/o auctoramentum) le loro prestazioni; si sollecitava l'attenzione verso i casi di elusione fraudolenta dei divieti precedentemente sanciti, perpetrata attraverso la volontaria rinuncia allo status di appartenenza, per mezzo della ricerca di pubblico riconoscimento di infamia, strumentale al potersi esibire impunemente; la sanzione era data dal divieto di un'onorevole sepoltura.

Della punizione, che colpiva gli esponenti dei ceti elevati datisi alla scena, e non committenti ed imprenditori che avevano contratto con loro, erano esclusi effetti retroattivi, mentre esulavano dalla sua sfera di applicazione i discendenti di *histriones, gladiatores, lanistae, lenones*; con riguardo ad un senatoconsulto dell'11 d.C. si vietava alle ingenuae minori di 20 ed agli ingenui minori di 25 anni di darsi alla scena o all'arena e di stipulare i relativi contratti. L'eccezione era costituita da chi avesse avuto il consenso imperiale per

⁶⁵ Le prime perplessità erano state manifestate da M.A. Levi, cit., per poi trovare compiuto sviluppo nelle posizioni di altri autori (cfr. *supra*).

⁶⁶ Tac. Ann. 2.85, Svet. Tib. 35, Pap. D. 48.5.11.2 (su tutti, *infra*).

⁶⁷ E' stata questa l'ipotesi del Giuffrè.

l'esibizione, o fosse stato ricondotto al suo stato sociale dal *princeps*.

Questa sintesi, basata sul riscontro testuale, mostra che il fulcro della disposizione, allo stato del reperto, è il divieto, per i ceti superiori e per i minorenni, di presentarsi, a seguito di contratti, sulla scena e nell'arena. Voler completare quelRUM all'inizio della l. 5 con (l. 4: *ad libidinem*) FEMINARUM (o *adulterarum*, o *mulierum* che sia) significa voler compiere un'operazione del tutto ipotetica e speculativa. Riteniamo, scettici per metodo, che la parte conservata non permetta affatto di trarre tale conclusione. Oltretutto, una certa coerenza formale vorrebbe che, se quello fosse il completamento giusto, se ne trovasse una corrispondenza nel testo successivo, e cioè la disposizione riguardante le donne precedesse il divieto di esibirsi come attori o gladiatori⁶⁸.

In realtà, l'appiglio offerto dalla lacuna del testo è davvero debole. Vista la tematica ed i destinatari del senatoconsulto, è forse molto più facile che all'inizio vi fosse solo un'indicazione generica. Ricostruire il testo nel senso su descritto significa far prevalere un'interpretazione che, manipolando il testo stesso, per armonizzarlo con le fonti letterarie e giuridiche, perde di vista il fatto che esse, ad un attento esame, mostrano di non concordare con la testimonianza epigrafica, né completamente tra loro.

Quest'ultimo dato emerge ancora più evidente da un confronto diretto con le testimonianze tanto invocate a sostegno della tesi che qui si esamina.

1 – Tac. Ann. 2.85: *Eodem anno gravibus senatus decretis libido feminarum coercita, cautumque quaestum corpore faceret cui avus aut maritus eques Romanus fuisset. Nam Vistilia, praetoria familia genita licentiam stupri apud aediles vulgaverat, more inter veteres recepto, qui satis poenarum adversum impudicas in ipsa professione flagitii credebant. Exactum et a Titidio Labeone Vistiliae marito cur in uxore delicti manifesta ultionem legis omisisset, atque illo praetendente sexaginta dies ad consultandum datos necdum praeterisse, satis visum de Vistilia statuere; eaque in insulam Seriphon abdita est.*⁷

⁶⁸) Per questo stesso motivo, sostenuto anche da un esame delle riproduzioni fotografiche, può escludersi che il senatoconsulto fosse titolato addirittura *'De matronarum lenocinio coercendo'* (Giuffrè) ovvero *'De libidine feminarum'* (Malavolta).

2 – Svet. Tib 35: *Feminae famosae, ut ad evitandas legum poenas iure ac dignitate matronali exsolverentur, lenocinium profiteri coeperant, et ex inventute utriusque ordinis profligatissimus quisque, quo minus in opera scaenae harenaeque edenda senatus consulto teneretur, famosi iudicii notam sponte subibant; eosque easque omnes, ne quod refugium in tali fraude cuiquam esset, exilio adfecit?*

3 – Pap. D. 48.5.11.2: *Mulier, quae evitandae poenae adulteri gratia lenocinium fecerit aut operas suas in scaenam locavit, adulterii accusari damnarique ex senatus consulto potest?*

La testimonianza di Tacito, quella di Papiniano e la prima parte della notizia riportata da Svetonio sembrerebbero riferirsi ad uno stesso provvedimento. Ma è soltanto in Svetonio che si ritrova l'eco dei comportamenti dei giovani membri dei *profligatissimi ordines* oggetto anche delle previsioni della nostra iscrizione, alla quale si pensa subito, sebbene lo storico attribuisca i provvedimenti all'iniziativa imperiale. Secondo l'autore delle Vite dei Cesari, e concordemente con la testimonianza offerta dall'epigrafe di Larino, i giovani membri di rango equestre e senatoriale, senza distinzioni di sesso, 'cercavano' consapevolmente la *famosi iudicii nota* per poter accedere al palcoscenico o all'arena; le fonti usano il termine *fraus* per definire questo comportamento, in quanto esso è finalizzato all'elusione di normative previgenti. Lo stesso spirito fraudolento caratterizzava anche il comportamento delle *feminae famosae*, che preferivano essere considerate infami (e dunque esonerate dagli obblighi di ceto), anziché sottostare alle ben più rigorose conseguenze previste dalla *Lex Iulia de adulteriis coercendis*. Rilevante sul punto è il contributo di Tacito, che ricorda il caso di Vistilia, di famiglia pretoriana, prima vittima illustre della normativa senatoria e caso 'di monito' per chi volesse emularla. Le tre fonti citate convengono nel ritenere che la modalità più ricorrente di ricerca dell'impunità sia stata il *lenocinium profiteri*, laddove solo Papiniano indica l'alternativa dell' *'operas suas in scaenam locare'*. Tuttavia è di grande importanza ai fini del discorso che si va svolgendo il fatto che sia Tacito che Papiniano, nominando solamente la disposizione relativa alle donne, non possono costituire una garanzia assoluta per la corrispondenza tra queste loro testi-

monianze e quella epigrafica del senatoconsulto di Larino⁶⁹, che di quella disposizione, allo stato attuale, non reca traccia.

Il confronto tra le tre fonti tanto invocate a sostegno della tesi tradizionale ed il testo dell'epigrafe di Larino, che presenta una troppo ampia lacuna, permette di concludere affermando che, non essendoci nella parte superstite dell'iscrizione nulla che possa far ipotizzare dei collegamenti con la repressione della *libido feminarum*, l'unica fonte di cui ci si può avvalere in termini di parallelo attendibile è Svetonio, con il suo riferimento ad un caso che sembra evocare quello del senatoconsulto di Larino; Tacito e Papiniano non possono essere di aiuto per completare l'epigrafe, data la semplice affinità (si ripete, allo stato attuale del reperto) delle tematiche affrontate. Tuttavia, ciò non preclude, e di fatto non ha precluso, la possibilità di formulare delle ipotesi che comunque siano in qualche modo 'agganciabili' a qualcuno dei dati presenti nel testo⁷⁰. Ma se quanto detto vale per la fase di ricerca di fonti ai fini ricostruttivi dell'epigrafe, ed anche se allo stato non può parlarsi in termini di identità tra queste fonti e l'epigrafe stessa, siamo però convinti che vi sia tra esse una profonda connessione, non solo per l'affinità delle tematiche, ma anche del contesto in cui si collocano e, con buona probabilità, per una relazione cronologica e di influenze reciproche tra i provvedimenti di cui sono testimonianza. Non concordiamo infatti con le obiezioni mosse ai primi commentatori che sia errato avvicinarsi allo studio del documento epigrafico con un supporto di diverse fonti con le quali 'armonizzarlo'. Sebbene si ritenga (ma è pur sempre un'ipotesi plausibile) sia eccessivamente forzata l'integrazione della *relatio* sulla scorta delle fonti citate, si è tuttavia convinti che queste ultime costituiscano un bagaglio indispensabile per collocare nella realtà socio-giuridica del tempo il documento larinate. Sull'argomento, pertanto, ci si soffermerà approfonditamente.

⁶⁹) Sul punto sarà necessario tornare. Può sin d'ora però osservarsi che le testimonianze analizzate depongono a favore del fatto che i tre autori si riferiscono a provvedimenti diversi. Oltretutto Tacito parla al plurale di *'gravibus senatus decreta'*, e questo nello stesso Svetonio non incontra palese smentita, visto che lo storico attesta l'impiego di due forme di espedienti elusivi: il *'lenocinium profiteri'* (per le donne), e la *'famosa iudicii nota'* (per i giovani).

⁷⁰) Ed in ciò ci uniamo all'auspicio del Giuffrè, *Altre notazioni*, cit., 799 nt. 7, che venga ritrovata qualche altra parte del testo larinate, così da render giustizia all'uno od all'altro gruppo di ipotesi suggerite.

Precisati i termini riguardanti la questione del contenuto attuale del senatoconsulto, lo studio sul documento può avviarsi lungo le sue ulteriori direttrici, destinate a spaziare in vari ambiti. I quesiti che già ad un'analisi superficiale sorgono riguardano sia chi fu a prendere l'iniziativa del provvedimento, se Tiberio o il senato, sia come ricostruire gli schemi della *locatio/conductio (operarum)* da parte di teatranti, gladiatori e *lanistae*. Ed ancora, era possibile la *locatio/conductio* senza *auctoramentum*? Quale diffusione aveva il fenomeno delle donne gladiatorie? Nel testo larinato, infatti, vi è un chiaro riferimento, a proposito delle 'turpi' attività, sia a uomini che a donne, e ciò costituisce una ulteriore prova a sostegno delle testimonianze di casi di gladiatura femminile, ai quali sarà dedicata una parte dello studio.

Nel senatoconsulto di Larino, inoltre, vengono richiamati *senatusconsulta* precedenti ed analoghi, del 38 e del 22 a.C. nella prima parte, dell'11 d.C. nella seconda. Quali disposizioni contenevano, e soprattutto, a chi erano destinati? L'affrontare questo punto permetterà di chiarirne ed approfondirne altri, ad esempio quelli delle persone sottoposte alle interdizioni legali e dell'analisi di concetti quali *dignitas*, *ordinis sui*, richiamati nel testo e connessi a quello di *ordo* (senatorio ed equestre).

Infine, il legame che siamo sicuri esista tra questo senatoconsulto ed i provvedimenti (o il provvedimento) del 19 d.C. contro la *libido feminarum*, conduce all'opportunità di ricostruire le legali previsioni in tema di matrimonio/adulterio, nonché il regime delle esenzioni dai divieti *ex lege Iulia de adulteriis coercendis*.

Vi è, concludendo, un elemento su cui appuntare l'attenzione: la *fraus*. Presente nel senatoconsulto di Larino, aveva un ruolo fondamentale nelle contrattazioni per pubbliche esibizioni. È stato proprio partendo da questo elemento che si è sviluppata una linea di ricerca, per verificare la tesi che la vuole comune denominatore del senatoconsulto di Larino e di altre previsioni normative tese ad arginare il fenomeno della degradazione dei ceti.

L'analisi condotta non ha mai perso di vista il requisito fraudolento dei comportamenti giuridicamente rilevanti che si esamineranno, convinti come si è che il ricorso alla *fraus* fosse l'espedito tecnico più diffuso nel contesto che ci occupa.

L'intento fraudolento, come si vedrà, sarà ravvisabile anche in

quei casi in cui la nota d'*infamia*, vero passepartou per l'esercizio delle tanto ambite attività 'alternative', sceniche e gladiatorie, sembra *prima facie* non esser stata scientemente cercata dai membri delle '*upper classes*' romane, ma subita prima, ed a prescindere.

